

CONVENZIONE QUADRO TRA REGIONE LIGURIA ED INFRASTRUTTURE,
RECUPERO, ENERGIA AGENZIA REGIONALE LIGURE – IRE S.P.A. PER LA
REDAZIONE DI STUDI DI FATTIBILITA' E PROGETTAZIONI DI INTERVENTI SU
INFRASTRUTTURE DI INTERESSE REGIONALE

Oggetto:

LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA S.P. 31 "STRADA DELLA RIPA" – LOTTO 1

Titolo:

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – PARTE AMMINISTRATIVA

Doc. n: I0058\ESE\GNR\R011

Timbro e firma

Rev.	Data	Sez.	Pag.	Redatto	Controllato	Approvato	Descrizione
1	12/10/2017	34	44	FB	RC	SB	Per Emissione

INDICE

CAPO I: OGGETTO E AMMONTARE DELL'APPALTO	5
PREMESSE	5
ART.1 — LUOGO E OGGETTO DELL'APPALTO	5
ART.2 — ONERI COMPRESI NELL'APPALTO	5
2.1 GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE E CATEGORIE CONTABILI	5
ART.3 — VARIAZIONI DEI LAVORI	5
CAPO II: DISCIPLINA CONTRATTUALE	6
ART.4 — OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI	6
ART.5 — DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO	8
5.1 RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE – DIRETTORE DI CANTIERE E PREPOSTI – DOTAZIONE DELL'IMPRESA	8
5.2 POTERI DEL DIRETTORE DEI LAVORI	9
5.3 PROCEDURE AUTORIZZATIVE	10
5.3.1 Pratica "rumore"	10
5.3.2 Autorizzazione occupazione suolo pubblico	11
5.4 NORME GENERALI PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI	11
5.5 GESTIONE DELLE ACQUE DI CANTIERE	12
5.6 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE PER LA RICONSEGNA FINALE	13
5.7 DISPOSIZIONI DEGLI ENTI DI CONTROLLO	13
5.8 PRESCRIZIONI GENERALI DI TUTELA AMBIENTALE	14
5.9 RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE PER CONTAMINAZIONE AMBIENTALE	14
5.10 NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE	14
ART.6 — DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO	16
6.1 RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO E SUB-CONTRATTI	18
ART.7 — TRATTAMENTO DEI LAVORATORI	19
CAPO III – TERMINI PER L'ESECUZIONE	19
ART.8 — CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI	19
ART.9 — PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI	20
ART.10 — TERMINI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI – INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE	21
ART.11 — PENALI IN CASO DI RITARDO	22

ART.12 — SOSPENSIONI E PROROGHE	22
CAPO IV – DISCIPLINA DEL CONTENZIOSO	23
ART.13 — FORMA E CONTENUTO DELLE RISERVE	23
CAPO V – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA	24
ART.14 — NORME DI SICUREZZA E PIANI DI SICUREZZA	24
14.1 SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO	24
14.2 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO	24
14.3 PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA	25
14.4 OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA	25
ART.15 — CONDOTTA DURANTE I LAVORI	25
CAPO VI – DISCIPLINA ECONOMICA E CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI	26
ART.16 — ANTICIPAZIONE	26
ART.17 — PAGAMENTI IN ACCONTO E A SALDO	27
17.1 PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI	28
ART.18 — RITARDI NEI PAGAMENTI DELLE RATE DI ACCONTO	29
ART.19 — CESSIONE DEI CREDITI	29
ART.20 — REDAZIONE STATI AVANZAMENTO	29
20.1 VALUTAZIONE DEI LAVORI	29
20.1.1 Lavori a corpo	29
ART.21 — NORME GENERALI SULLA MISURAZIONE DEI LAVORI	30
ART.22 — DISPOSIZIONI SUI PREZZI	31
22.1 ONERI E OBBLIGHI COMPRESI E COMPENSATI CON I PREZZI DI CONTRATTO	31
ART.23 — PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI	32
CAPO VII – DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE	32
ART.24 — ULTIMAZIONE DEI LAVORI	32
ART.25 — CONTO FINALE	32
ART.26 — CERTIFICATO DI COLLAUDO	33
ART.27 — GRATUITA MANUTENZIONE E GARANZIA PER VIZI E DIFFORMITÀ DELL'OPERA	33
ART.28 — PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI	33
CAPO VII – NORME FINALI	34
ART.29 — DANNI CAGIONATI DA FORZA MAGGIORE	34
ART.30 — ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE	34

30.1	ONERI FINALIZZATI DIRETTAMENTE ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI	35
30.2	ONERI FINALIZZATI ALL'ESERCIZIO DEL POTERE DI INGERENZA DELLA STAZIONE APPALTANTE SUI LAVORI	37
30.3	ONERI DERIVANTI DA OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE	38
30.4	ONERI IN CAPO ALL'APPALTATORE IN MATERIA DI ANTIMAFIA E DI SICUREZZA DEI LAVORATORI IN CANTIERE	40
	ART.31 — CUSTODIA DEL CANTIERE	41
	ART.32 — CARTELLO DI CANTIERE	42
	ART.33 — LINGUA	42
	ART.34 — RISERVATEZZA	42
	TABELLA - PARTI DI LAVORAZIONI OMOGENEE - CATEGORIE CONTABILI	43

ALLEGATI

ALLEGATO A - Determinazione Dirigenziale della Spezia N. 1417 del 22/09/2017 e suoi allegati relativa all'approvazione dell'intervento

CAPO I: OGGETTO E AMMONTARE DELL'APPALTO

PREMESSE

- a) IRE S.p.A. (di seguito "Stazione Appaltante") agisce in nome e per conto di Regione Liguria di seguito "Amministrazione committente" e svolge le funzioni e le attività di Stazione Appaltante, come da "Disciplinare di Incarico in house affidato alla società I.R.E. S.p.A. per le attività di funzione di Stazione Appaltante, Direzione Lavori e Responsabile del Procedimento, Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) e collaudo del 1° Lotto della SP 31 strada della Ripa nel tratto chiuso al traffico dal 17 agosto 2015 (SP) e oggi riaperto a senso unico alternato" del 11 ottobre 2017.
- b) ai sensi di detto Disciplinare i pagamenti inerenti all'appalto dei lavori oggetto del presente Capitolato Speciale d'Appalto (di seguito anche l'Appalto") verranno effettuati da Regione Liguria.

Art.1 — Luogo e oggetto dell'appalto

L'intervento di progetto si estende complessivamente per una lunghezza pari a circa 327,27 m e si colloca interamente nel territorio del Comune di Vezzano Ligure sulla strada provinciale della Ripa (SP31) in provincia di La Spezia.

L'intervento, ai piedi dell'abitato di Vezzano Ligure, ha inizio poco dopo l'abitato di Fornola in prossimità dell'area militare NATO e termina in prossimità dell'intersezione con l'antica viabilità comunale "della Ripa" di accesso all'abitato di Vernazza.

L'intervento consiste nella messa in sicurezza della viabilità esistente contro il rischio di colate detritiche ed episodi franosi mediante la realizzazione di una galleria artificiale a sbalzo di lunghezza pari a 158 m e la sistemazione del versante con l'introduzione di barriere di ritenuta a protezione della viabilità sottostante.

Art.2 — Oneri compresi nell'appalto

L'importo di contratto è comprensivo di tutti gli oneri previsti nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, nonché di tutti gli oneri che si rendessero comunque necessari per dare i lavori ultimati a perfetta regola d'arte, secondo le previsioni di progetto e le disposizioni date all'atto pratico dal Direttore dei Lavori, anche se non espressamente indicate nel presente Capitolato e negli elaborati progettuali, ma comunque necessarie per l'esecuzione dei lavori nei termini contrattuali.

2.1 Gruppi di lavorazioni omogenee e categorie contabili

I gruppi di lavorazioni omogenee di cui all'articolo 43, commi 6 e 8 e all'articolo 184 del D.P.R. 207/2010, sono indicati nella tabella riportata in calce al presente Capitolato Speciale d'Appalto.

L'importo relativo agli oneri della sicurezza è pari ad € 78.671,24, oltre IVA.

Art.3 — Variazioni dei lavori

Nessuna variazione può essere introdotta dall'Appaltatore di propria iniziativa, per alcun motivo, in difetto di autorizzazione della Stazione Appaltante. Il mancato rispetto di tale divieto comporta a carico dell'Appaltatore la rimessa in pristino delle opere nella situazione originale; il medesimo sarà inoltre tenuto ad eseguire, a proprie spese, gli interventi di rimozione e ripristino che dovessero essergli ordinati dalla Stazione Appaltante ed a risarcire tutti i danni per tale ragione sofferti dalla stessa, fermo che in nessun caso può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto le variazioni che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'Appaltatore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a congruaggio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 43, comma 8 del D.P.R. n. 207 del 2010, nonché dall'articolo 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016. Ove necessario, in caso di variazioni in aumento, all'Appaltatore sarà accordato un termine suppletivo, commisurato al tempo necessario all'esecuzione dei lavori oggetto di variante.

Non sono riconosciute variazioni al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto del Direttore dei Lavori, recante anche gli estremi dell'approvazione da parte della Stazione Appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento.

Qualunque reclamo in merito alle variazioni disposte deve essere presentato dall'Appaltatore per iscritto al Direttore dei Lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, se non vi è accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.

Ai fini di quanto previsto dal presente articolo non sono considerati variazioni gli interventi autorizzati dal RUP, ai sensi dell'art. 106, comma 1 lettera e) del D.Lgs. 50/2016, disposti dal Direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5% (cinque per cento) dell'importo del contratto stipulato e purché non essenziali o non sostanziali ai sensi dell'art. 106, comma 4 del D. Lgs. 50/2016.

Sono ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione Appaltante, le variazioni, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, alle condizioni di cui all'articolo 106, del D. Lgs. 50/2016.

Le variazioni devono comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l'adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento, con i relativi costi non assoggettati a ribasso, nonché l'adeguamento del piano operativo di sicurezza.

La perizia di variante o suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l'Appaltatore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione.

Come previsto dall'art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante potrà sempre ordinare l'esecuzione dei lavori in misura inferiore o superiore, rispetto a quanto previsto nel contratto, nel limite di un quinto dell'importo di contratto stesso, alle condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

CAPO II: DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art.4 — Osservanza delle disposizioni

Per quanto non diversamente e/o specificamente disciplinato dal presente Capitolato, l'esecuzione degli appalti si conforma e resta soggetta alla più rigorosa osservanza delle vigenti disposizioni normative in materia di pubblici appalti di lavori, servizi e forniture.

Al riguardo si riportano i seguenti provvedimenti normativi, da intendersi integralmente richiamati e trascritti nel presente Capitolato, per quanto non in contrasto con esso o in esso non previsto e specificato, valgono le norme comunque applicabili al contratto e/o alle opere di cui trattasi, tra le quali, a mero titolo esemplificativo:

- a) Il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- b) il Capitolato Generale di Appalto per le opere pubbliche (in seguito indicato come Capitolato Generale di Appalto) approvato con Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 19 Aprile 2000, n. 145, per quanto applicabile e per quanto non abrogato con DPR 207/2010;
- c) il Regolamento esecuzione di attuazione del D.Lgs. 163/2006 di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 5 Ottobre 2010, n. 207 per quanto non abrogato;
- d) le linee guida A.N.AC.;
- e) gli atti normativi vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e, in particolare, il Decreto Legislativo 81/2008 e successivi aggiornamenti;
- f) le Leggi 13 Settembre 1982, n.646, 12 Ottobre 1982 e s.m. e ii., n. 726, 23 Dicembre 1982, n. 936, il Decreto Legislativo 8 agosto 1994, n.490 ed il d. lgs. n. 159/2011, in materia di lotta alla delinquenza mafiosa;
- g) D.M. 14 Gennaio 2008- – Norme tecniche per le costruzioni
- h) Circolare 02/02/2009 n° 617- Istruzioni per l'applicazione delle “nuove norme tecniche per le costruzioni” di cui al DM 14/01/2008.
- i) Legge Regione Liguria n. 31 del 13 Agosto 2007 – Organizzazione della Regione per la trasparenza e la qualità degli appalti e delle concessioni.
- j) Legge Regione Liguria n. 22 del 27 Giugno 1979 – Integrazione e modifiche alla legge regionale 9 Settembre 1974, n. 37, per l'accelerazione e lo snellimento delle procedure in materia di opere pubbliche;
- k) Il D.M. n. 37 – 13 Marzo 2008 (norme per la sicurezza degli impianti);
- l) tutte le leggi e le norme attualmente vigenti in materia di lavori pubblici, le disposizioni del Codice Civile, e ciò indipendentemente dal fatto che, nel contratto e nel presente Capitolato Speciale, talune norme dei testi suddetti siano esplicitamente richiamate ed altre no, ovvero siano richiamate in parte; dovendosi le norme predette, e le relative modificazioni, considerare sempre integrative delle pattuizioni contenute nel contratto e nelle prescrizioni del presente Capitolato Speciale;
- m) D.lgs. 152/2006 e ss.mm. ii. e tutte le leggi in campo ambientale che regolano la gestione dei rifiuti;
- n) le norme emanate dal C.N.R., le norme UNI, le norme CEI, le tabelle CEI-UNEL ed i testi citati nel presente Capitolato.

Tutte le leggi vigenti, decreti, regolamenti ed ordinanze emanate, per le rispettive competenze, dallo Stato, dalle Regioni, dagli Enti preposti ed autorizzati nel settore delle costruzioni e degli impianti e materiali a queste relative che, comunque, possono interessare

direttamente l'oggetto dell'appalto.

L'osservanza di tutte le norme richiamate dal presente articolo, sia esplicitamente sia indirettamente, si intende estesa a tutte le integrazioni e modificazioni fatte successivamente con leggi, decreti, regolamenti, disposizioni, ecc. alla data di pubblicazione dell'avviso per la manifestazione di interesse.

Resta esplicitamente inteso che hanno valore contrattuale, per pattuizione tra le parti, con la sottoscrizione del Capitolato Speciale d'Appalto e del Contratto, tutte le normative, raccomandazioni, istruzioni, codici di pratica, delle norme UNI, CNR-UNI, ICITE, CEI, CER, nonché delle norme estere AFNOR, DIN, ASTM, ISO, BSI, nonché dei D.T.U. e direttive CEE/CE/UE, nonché di norme tecniche europee comunque applicabili alle forniture e manufatti oggetto di appalto.

Art.5 — Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

5.1 Rappresentante dell'Appaltatore – Direttore di Cantiere e preposti – Dotazione dell'impresa

L'Appaltatore deve rendersi reperibile in qualsiasi periodo dell'anno e/o giorno feriale o festivo.

Nel caso di affidamento della direzione del cantiere a figura diversa dal Direttore Tecnico dell'Appaltatore, il tecnico formalmente incaricato dovrà essere un tecnico laureato (architetto o ingegnere) o diplomato (geometra-perito tecnico) al quale l'Appaltatore conferirà per atto pubblico i poteri necessari per l'espletamento dei compiti in conformità alle previsioni contenute nei documenti contrattuali, secondo quanto previsto dall'art. 4 del Capitolato Generale d'Appalto. Il relativo mandato dovrà essere depositato presso la Stazione Appaltante che si riserva in qualsiasi momento di pretendere la sostituzione della persona designata, dandone comunicazione motivata all'Appaltatore che si impegna sin da ora a procedere alla richiesta sostituzione nel termine di 10 (dieci) giorni dalla comunicazione medesima.

L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'Appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detto soggetto, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Ogni variazione del domicilio o del nominativo del direttore di cantiere, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante; ogni variazione di tale nominativo deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione Appaltante del nuovo atto di mandato.

L'Appaltatore è altresì tenuto a nominare:

- a) un Capo Cantiere, con presenza stabile sul luogo di esecuzione dei Lavori, responsabile delle modalità operative con le quali saranno eseguiti i lavori nonché della tenuta delle aree, dei mezzi e degli apprestamenti provvisori;
- b) un Responsabile della sicurezza, con la funzione di aggiornare la documentazione inerente la sicurezza, di verificare la corretta applicazione delle procedure di lavoro e di interfacciarsi con il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione.

Dovrà essere sempre impiegata forza lavoro specializzata nelle attività commissionate e a

quanto previsto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Nell'organizzazione dei lavori l'Appaltatore dovrà tenere in conto di tutte le condizioni in essere all'interno del cantiere e le condizioni al contorno che emergono dai documenti contrattuali e dalle risultanze dei sopralluoghi effettuati in fase di gara. Egli dovrà garantire la presenza di tutti i mezzi necessari per l'esecuzione dei lavori.

In generale dovrà essere presente in cantiere tutto quanto necessario per eseguire le opere commissionate nel rispetto del contratto, delle modalità specifiche proposte dall'impresa e delle norme in vigore, a perfetta regola d'arte.

5.2 Poteri del Direttore dei Lavori

Il Direttore dei Lavori, nominato dalla Stazione Appaltante, è la sua rappresentanza per ciò che riguarda l'accertamento che le opere eseguite dall'Appaltatore rispondano pienamente alle condizioni contrattuali ed alle prescrizioni progettuali e che siano eseguite a perfetta regola d'arte. A tale scopo esso potrà controllare in qualsiasi momento, nonché contestare o respingere, un'esecuzione, prendere visione delle bolle di consegna dei materiali, accettare o rifiutare materiali, effettuare rilievi e ispezioni, e quanto altro essa ritenga necessario e/o appropriato per l'espletamento del suo mandato. L'Appaltatore dovrà fornire, a propria cura e spese, al Direttore dei Lavori tutto il supporto e l'assistenza operativa necessari per l'esecuzione degli accertamenti e/o controlli che esso ritenga opportuno effettuare; L'Appaltatore, inoltre, dovrà provvedere a tutte le operazioni di misura, accertamento e controllo, nonché a quanto ad esse accessorio, connesso e/o propedeutico, che il Direttore dei Lavori richieda di effettuare.

Il Direttore dei Lavori potrà contestare in qualsiasi momento la non conformità di quanto eseguito dall'Appaltatore e pretendere che lo stesso effettui tutto quanto necessario per ripristinare la conformità al progetto. In particolare, il Direttore Lavori non è tenuto, nei confronti dell'Appaltatore, a verificare la conformità di quanto eseguito prima di qualsivoglia successiva lavorazione, né in corso delle lavorazioni stesse, essendo l'Appaltatore obbligato a garantire la conformità al progetto ed alla buona tecnica di quanto realizzato, indipendentemente da ogni istruzione, indicazione o disposizione del Direttore dei Lavori. Conseguentemente, qualora, a seguito di contestazioni del Direttore dei Lavori, il ripristino a conformità implichi anche la demolizione o smantellamento, totale o parziale, di lavori conformi successivamente eseguiti, o, comunque, qualsiasi onere addizionale rispetto ad una contestazione in tempi precedenti, tutti tali oneri sono a carico dell'Appaltatore, senza possibilità di contestazione o eccezione alcuna, qualunque sia stata la frequenza dei controlli e delle verifiche del Direttore dei Lavori ed anche qualora il Direttore dei Lavori fosse già intervenuto in cantiere dopo la realizzazione, anche totale, delle opere difformi, senza averne contestato la difformità; ciò vale qualunque sia il momento delle contestazioni del Direttore dei Lavori, fino alla redazione del certificato di collaudo provvisorio. Le medesime disposizioni si applicano, *mutatis mutandis*, al/i Collaudatore/i, se previsto.

I rappresentanti dell'Appaltatore dovranno recarsi presso gli uffici della Direzione dei Lavori nei giorni e nelle ore che saranno da essa indicati, per le istruzioni sullo sviluppo dei lavori e per la sottoscrizione dei documenti contrattualmente previsti. L'Appaltatore è, altresì, tenuto a fornire al Direttore dei Lavori tutte le informazioni sull'andamento dei lavori, nonché le informazioni specifiche che venissero richieste, in relazione ai lavori ed al cantiere; esso ha, inoltre, l'obbligo di comunicare immediatamente al Direttore dei Lavori il verificarsi di qualsiasi evento rilevante connesso con l'esecuzione dei lavori.

Qualunque approvazione da parte del Direttore dei Lavori dell'operato dell'Appaltatore non

manleva in alcun modo quest'ultimo dalla responsabilità, totale ed esclusiva, di quanto eseguito.

Resta stabilito che l'Appaltatore dovrà consentire in qualunque momento fino al collaudo avvenuto l'accesso al cantiere ed alla zona dei lavori ai rappresentanti della Stazione Appaltante e ai funzionari, tecnici ed eventuali sorveglianti incaricati della Stazione Appaltante, i quali avranno facoltà di assistere ai lavori, di effettuare ed ordinare, per il tramite del Direttore dei Lavori, controlli e prove anche di laboratorio, i cui oneri faranno esclusivo carico all'Appaltatore.

Le disposizioni dei Direttori Operativi e del Direttore dei Lavori saranno, di norma, impartite con iscrizione sul giornale dei lavori e dovranno essere controfirmate dal direttore del cantiere o da persona dallo stesso incaricata di ricevere le disposizioni dell'ufficio del Direttore dei Lavori in sua assenza. Le disposizioni del coordinatore della sicurezza in fase esecutiva impartite con iscrizione sul giornale della sicurezza e /o contenute nei verbali di coordinamento dovranno essere controfirmate dal direttore del cantiere delegato alla sicurezza.

5.3 Procedure autorizzative

Gli interventi oggetto di appalto sono stati autorizzati con Determinazione Dirigenziale della Provincia della Spezia N. 1417 del 22/09/2017, riportato in Allegato A. L'appaltatore è tenuto al rispetto di tutte le prescrizioni e raccomandazioni contenute negli atti autorizzativi.

Fatto salvo quanto sopra, l'Appaltatore è tenuto ad effettuare a proprie cure e spese le pratiche per l'ottenimento di tutti gli altri permessi, licenze, autorizzazioni – fra cui, in via non esaustiva, quelle più avanti riportate – necessarie all'esecuzione delle opere previste a progetto e all'esercizio del cantiere in oggetto, sulla base delle tecniche e delle metodologie di lavoro che intenderà impiegare per lo svolgimento delle attività previste dall'appalto, nonché in relazione alla natura del cantiere, alla sua ubicazione e a tutti i vincoli, diretti e indiretti, che interessano le aree e i lavori in oggetto. Sono dunque compensati col prezzo a corpo dei lavori tutti gli oneri necessari per l'ottenimento dei permessi necessari all'esecuzione di tutte le attività previste dall'appalto.

L'ottenimento dei permessi sopra citati – e più in generale di tutti i permessi necessari all'esecuzione dei lavori – non potrà comportare modifiche ai tempi contrattuali di esecuzione delle attività previste dall'appalto, poiché è inteso che tali adempimenti saranno assolti dall'Appaltatore nel tempo intercorrente fra la stipula del contratto e la consegna dei lavori.

Tutti gli oneri connessi e conseguenti per dare attuazione a quanto riportato nel presente articolo, devono considerarsi compresi nel prezzo pattuito, anche qualora alcunché non risulti dagli elaborati progettuali.

5.3.1 Pratica “rumore”

L'Appaltatore sarà tenuto ad ottenere dagli enti competenti, qualora necessaria, apposita deroga al rispetto dei limiti di immissione sonora per il cantiere in oggetto, restando inteso che qualunque onere necessario all'ottenimento di tale deroga si intende a completo carico dell'Appaltatore.

I lavoratori dell'impresa appaltatrice dovranno essere informati circa il contenuto dell'autorizzazione ottenuta e di sue successive modifiche e/o integrazioni.

Si rammenta che gli enti di controllo o la stessa Stazione Appaltante potranno effettuare in

ogni momento tutte le misurazioni e le prove che riterranno necessarie alla verifica delle previsioni di cui all'autorizzazione ottenuta: l'Appaltatore dovrà in tal caso fornire sempre tutto il supporto necessario a tali attività, provvedendo anche, su richiesta, all'interruzione momentanea di tutte le lavorazioni in atto per il tempo necessario all'effettuazioni delle misurazioni suddette, senza per questo poter sollevare richiesta alcuna di risarcimento, indennizzo o revisione dei tempi contrattuali.

5.3.2 Autorizzazione occupazione suolo pubblico

E' espressamente onere dell'Appaltatore ottenere tutte le autorizzazioni necessarie all'occupazione del suolo pubblico, qualora ve ne sia la necessità.

5.4 Norme generali per la gestione dei rifiuti

È contrattualmente stabilito che tutti i rifiuti presenti nell'area di cantiere e tutte le risulter direttamente e/o indirettamente generate da tutte le attività oggetto del contratto, secondo quanto indicato nel presente Capitolato, sono *ipso facto* di proprietà dell'Appaltatore. Egli è tenuto ad allontanare dal cantiere, a proprie cure e spese e nelle modalità riportate nel presente Capitolato, tutto quanto risultante dalle attività appaltategli: fanno eccezione i materiali per i quali il presente Capitolato prevede la possibilità di riutilizzo in seno al cantiere, a condizione che gli stessi rispondano pienamente ai requisiti di idoneità e con il limite delle quantità effettivamente riutilizzabili.

In tutti i casi l'Appaltatore è produttore, proprietario e unico responsabile, a proprio onere, della gestione (come definita dal D.Lgs. 152/06) di risulter, residui, reflui e rifiuti in genere, che possano generarsi dalle attività previste dall'appalto, per tutta la durata dei lavori, dal momento della consegna degli stessi e fino all'emissione del certificato di collaudo. Qualsiasi attività di gestione, trattamento e smaltimento di risulter, residui, reflui e rifiuti in genere, presenti in cantiere o originati dalle attività previste a contratto, di qualsiasi tipo, è a totale carico dell'Appaltatore, senza che ciò possa essere motivo di ulteriori compensi né di proroghe delle scadenze contrattuali.

Si precisa che resta responsabilità dell'Appaltatore l'attuazione di ogni procedura idonea ed appropriata a prevenire e/o minimizzare la produzione di residui, rifiuti e/o reflui.

È compito dell'Appaltatore il corretto svolgimento di tutti gli adempimenti tecnici e amministrativi, previsti dalle normative vigenti o comunque necessari e/o opportuni, per la gestione di rifiuti, di qualsiasi tipo, presenti in cantiere o originatisi a causa dalle attività e/o lavorazioni da lui eseguite, ivi inclusa la loro qualifica, e classificazione, la predisposizione e compilazione dei registri di carico e scarico, dei documenti di trasporto e di quelli necessari per il loro smaltimento, il corretto deposito temporaneo, l'appropriato imballo e preparazione per il trasporto, l'ottenimento di ogni eventuale autorizzazione necessaria, l'identificazione di idonei impianti di smaltimento o recupero e la stipula dei relativi contratti, nonché quanto altro necessario per la gestione a perfetta regola d'arte di rifiuti di qualsiasi tipo, nel più completo rispetto di ogni normativa vigente e tenendo sollevata la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità a riguardo.

L'Appaltatore è tenuto a consegnare alla Stazione Appaltante copia della documentazione di avvenuto smaltimento di tutti i rifiuti per i quali è previsto il conferimento all'esterno del cantiere. Non si potrà procedere alla redazione dei S.A.L. se non saranno state consegnate

alla Stazione Appaltante tutte le quarte copie dei F.I.R. emessi dall'Appaltatore fino a cinque giorni prima della data di redazione del S.A.L.

È ammessa la formazione di depositi temporanei di rifiuti all'interno dell'area di cantiere, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 152/06, da realizzarsi sempre previo consenso del Direttore dei Lavori e nei luoghi e nelle modalità da esso indicati, restando inteso che tali depositi dovranno restare in cantiere per il solo tempo necessario a dare corso alle opportune procedure di gestione disciplinate nel presente punto. A tal fine dovranno essere individuate aree distinte per ogni tipologia di rifiuto, adeguatamente delimitate e allestite nel pieno rispetto della normativa ambientale vigente, fermo restando l'obbligo, per l'Appaltatore, di adeguarsi a tutte le disposizioni che il Direttore dei Lavori, a suo insindacabile giudizio, potrà ordinare per garantire la massima tutela ambientale. L'Appaltatore sarà obbligato a consegnare preventivamente al Direttore dei Lavori una planimetria del cantiere indicante le zone destinate a deposito temporaneo di rifiuti, distinte per tipologia. Il deposito anche provvisorio di qualsivoglia rifiuto al di fuori delle aree dedicate, indipendentemente dalla quantità, è da considerarsi inadempimento grave da parte dell'Appaltatore.

In ogni caso, tutte le attività amministrative e tecniche connesse alla gestione rifiuti, di qualsiasi tipo, sono sottoposte al Direttore dei Lavori, comunicando altresì preventivamente al Direttore dei Lavori, con almeno cinque giorni di anticipo, se non nei casi in cui ciò risulti oggettivamente impossibile, tutte le attività tecniche ed amministrative necessarie alla loro gestione (ivi inclusi i nominativi di trasportatori e smaltitori) e fornendo ogni informazione necessaria o appropriata per permettere al Direttore dei Lavori la valutazione delle proposte formulate. In ogni caso, l'Appaltatore è tenuto ad eseguire, a perfetta regola e conformemente ad ogni normativa, tutte le attività di gestione di rifiuti, residui o reflui, che risultino urgenti o indifferibili, restando inteso che, qualora le attività svolte siano ritenute dal Direttore dei Lavori non idonee o non appropriate, anche solo in parte, l'Appaltatore dovrà, a propria cura e spese, eseguire tutte le attività integrative e/o modificative che questa riterrà di ordinare. L'Appaltatore è responsabile di tutte le attività di gestione di residui, rifiuti o reflui che esegua od ometta; il Direttore dei Lavori è responsabile solo limitatamente a quanto espressamente ordinato.

Il conferimento di rifiuti di qualsiasi tipo all'esterno del cantiere potrà avvenire solo dopo che il Direttore dei Lavori abbia accettato il nominativo del soggetto destinatario. A tal fine l'Appaltatore è tenuto a fornire al Direttore dei Lavori, con adeguato anticipo rispetto alle necessità di conferimento, i nominativi e ogni altro dato rilevante di tutti i soggetti presso cui intenderà procedere a conferimenti, ivi inclusa copia dell'autorizzazione in base a cui tali soggetti operano. Il conferimento di rifiuti a soggetti che non siano stati preliminarmente accettati dal Direttore dei Lavori costituirà inadempimento grave a tutti gli effetti di contratto e di legge.

Tutti i rifiuti e i residui prodotti durante i lavori dovranno essere trasportati secondo la normativa vigente, su mezzi autorizzati al trasporto di rifiuti ai sensi della vigente Normativa ed accompagnati dal Formulario di Identificazione Rifiuto (F.I.R.).

Tutto quanto previsto nel presente punto è ad integrale onere dell'Appaltatore e deve intendersi ricompreso nel prezzo a corpo.

5.5 Gestione delle acque di cantiere

È vietato, conformemente alla normativa vigente, ogni scarico delle acque presenti nel cantiere all'interno delle aree del cantiere stesso o nei corpi idrici ricettori limitrofi, fatto salvo l'ottenimento, da parte dell'Appaltatore, di specifica autorizzazione da parte delle autorità

preposte.

Pertanto, qualora l'Appaltatore non si munisca di autonoma autorizzazione allo scarico, tutte le acque dovranno essere regolarmente smaltite presso impianti autorizzati esterni a cura e spese dell'Appaltatore. Al pari degli altri rifiuti, l'Appaltatore dovrà provvedere a consegnare alla Stazione Appaltante copia della documentazione comprovante gli avvenuti smaltimenti dei rifiuti liquidi acquosi.

Non sono ammesse altre modalità di allontanamento delle acque dal cantiere.

5.6 Obblighi dell'Appaltatore per la riconsegna finale

Al termine dei lavori previsti a contratto l'intera area di intervento dovrà essere riconsegnata alla Stazione Appaltante avendovi l'Appaltatore completato tutte le lavorazioni previste a contratto, comprensive di tutti gli interventi di finitura che il Direttore dei Lavori potrà disporre per la migliore esecuzione dell'opera.

L'intera area di intervento dovrà essere lasciata completamente libera da qualunque impianto o apprestamento di cantiere, non dovranno essere presenti rifiuti di alcuna natura, compresi terreni provenienti da scavi, perforazioni o altro. La redazione del conto finale, non potranno avvenire qualora vi siano situazioni difformi da quanto previsto dal presente capoverso.

L'Appaltatore dovrà provvedere a consegnare alla Stazione Appaltante un rilievo topografico in scala 1:200 e in formato digitale di tutto il lotto di intervento (esteso ad una fascia perimetrale esterna allo stesso non minore di 20m), che riporti dettagliatamente le quote di restituzione dell'area e il tracciamento esatto di tutte le opere eseguite.

L'Appaltatore sarà tenuto altresì a fornire i progetti "as built" architettonico, strutturale ed impiantistico. La stesura di detti progetti dovrà avvenire durante il corso dei lavori e prima della chiusura di scavi, getti, crene e quant'altro; i disegni dovranno essere ampiamente e dettagliatamente corredati da documentazione fotografica. Si evidenzia che la mancata stesura degli "as built", la loro restituzione grafica e la fornitura di copia cartacea e informatica alla Stazione Appaltante comporterà la sospensione della rata di saldo.

Dovrà altresì essere prodotta alla Stazione Appaltante un'approfondita documentazione fotografica a colori digitale che illustri le condizioni di restituzione dell'area; il Direttore dei Lavori potrà altresì richiedere all'Appaltatore, anche periodicamente, di fornire adeguata documentazione fotografica che dettagli in maniera esaustiva le varie fasi di lavoro. Tutte le fotografie realizzate dall'Appaltatore dovranno recare in modo automatico la data e l'ora in cui sono state eseguite.

5.7 Disposizioni degli Enti di controllo

L'Appaltatore dovrà fornire, a propria cura e spese, tutta l'assistenza a A.R.P.A.L., Provincia, Comune, A.S.L. e ogni altro Ente pubblico preposto, nell'esercizio di tutte le attività di controllo sulle attività oggetto dell'appalto. L'Appaltatore è tenuto a rendere disponibile a tali Enti tutta la documentazione da essi richiesta ai fini di tali controlli.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare immediatamente al Direttore dei Lavori tutte le attività di controllo di cui al precedente capoverso. In generale, l'Appaltatore è tenuto a comunicare tali attività di controllo al loro immediato verificarsi, al fine di permettere la partecipazione del Direttore dei Lavori alle stesse, attenendosi, in tal caso, alle disposizioni che il Direttore dei Lavori impartirà a riguardo; qualora il Direttore dei Lavori non possa essere immediatamente informato o non possa intervenire, l'Appaltatore opererà con la massima diligenza secondo

quanto richiesto dagli Enti di controllo, rendendo edotto il Direttore dei Lavori nel più breve termine.

In ogni caso, l'Appaltatore è tenuto ad attenersi a tutte le disposizioni emanate da Enti di controllo, in connessione a qualsiasi norma volta alla tutela dell'ambiente, della salute pubblica, della salute e sicurezza dei lavoratori e/o di ogni altro interesse pubblico, anche senza necessità di specifici ordini del Direttore dei Lavori. Qualora il Direttore dei Lavori impartisca ordini a riguardo, l'Appaltatore si adeguerà alle disposizioni degli Enti di controllo secondo le modalità fissate in tali ordini.

5.8 Prescrizioni generali di tutela ambientale

L'Appaltatore è tenuto a garantire, a propria cura e spese, che, indipendentemente da quanto espressamente previsto nel presente Capitolato e più in generale nei documenti contrattuali, i lavori si svolgano con il minimo impatto ambientale possibile, tenendo espressamente conto delle problematiche presenti nell'area oggetto di intervento.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Appaltatore dovrà garantire:

- a) la massima limitazione possibile alla diffusione di polveri, vapori, odori in atmosfera;
- b) la minimizzazione del rumore all'esterno del cantiere;
- c) l'esclusione di ogni possibile migrazione, all'esterno del cantiere o nel sottosuolo, di sostanze contaminanti, anche qualora ciò non determini il superamento di standard normativi.

In ogni caso l'Appaltatore è tenuto ad adottare tutte le misure e le cautele necessarie, appropriate o, comunque, utili, secondo la buona regola e la doverosa cautela, finalizzate a minimizzare l'impatto ambientale delle attività che condurrà durante il corso dei lavori, oltre a quanto previsto nel presente Capitolato e anche quando il presente Capitolato non contenga esplicite prescrizioni o senza necessità di specifica disposizione del Direttore dei Lavori.

5.9 Responsabilità dell'Appaltatore per contaminazione ambientale

L'Appaltatore è responsabile per tutte le contaminazioni dell'ambiente che dovessero accidentalmente verificarsi nel corso dei lavori in conseguenza o connessione con i lavori stessi, nonché di ogni altra contaminazione che possa, in qualsiasi modo, verificarsi nel corso dei lavori, in conseguenza o connessioni con gli stessi o, comunque, con sostanze, materiali od ogni altra entità fisica coinvolti, in modo attivo o passivo, direttamente o indirettamente, nei lavori.

L'Appaltatore è tenuto ad adottare, a propria cura e spese, tutte le misure necessarie o, comunque, utili a prevenire qualsivoglia contaminazione ambientale (o sua estensione) ed ad eseguire ed organizzare i lavori tenendo conto di tale obbligo prioritario.

La redazione del conto finale non potrà avvenire qualora vi siano situazioni di contaminazione di cui al primo capoverso, che non siano state integralmente risanate, con la formulazione di ogni eventuale attestazione a riguardo prevista dalla normativa vigente.

Quanto previsto nel presente articolo è applicabile per tutte le aree che potessero essere oggetto di contaminazione ambientale in conseguenza o connessione dei lavori.

Tutto quanto previsto nel presente articolo è ad integrale onere dell'Appaltatore e deve intendersi compreso nel prezzo di contratto.

5.10 Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel Capitolato Speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso Capitolato.

Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, oltre a quanto previsto negli articoli 16 e 17 del Capitolato Generale d'Appalto si precisa quanto segue.

I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del disciplinare descrittivo e prestazionale di cui al Progetto Esecutivo degli elementi tecnici ed essere della migliore qualità: possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del direttore dei lavori; in caso di controversia il direttore dei lavori o l'Appaltatore comunicano al responsabile del procedimento le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori; il responsabile del procedimento convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del responsabile del procedimento è comunicata all'Appaltatore, il quale ha l'obbligo di uniformarsi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione.

Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'Appaltatore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'Appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dei lavori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.

L'Appaltatore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al responsabile del procedimento con le eventuali osservazioni dell'Appaltatore.

Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.

L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in questo ultimo caso l'Appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.

Ove l'Appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'Appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'Appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo.

L'Appaltatore che di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali

avessero le caratteristiche stabilite.

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del direttore dei lavori l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.

Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto e dal disciplinare descrittivo e prestazionale, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Per le stesse prove la direzione dei lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.

La direzione dei lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal capitolato speciale d'appalto e dal disciplinare descrittivo e prestazionale ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'Appaltatore.

L'approvazione del Direttore Lavori non sgrava in alcun modo l'Appaltatore della responsabilità per la qualità e conformità ai documenti di contratto di quanto fornito e/o impiegato.

Materiali, prodotti e componenti occorrenti per l'esecuzione delle opere previste a progetto e realizzati con tecniche o tecnologie tradizionali e/o artigianali, dovranno provenire da quelle località che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché siano riconosciuti, ad insindacabile giudizio del Direttore dei Lavori, della migliore qualità e rispondano ai requisiti dettati dagli elaborati contrattuali.

Nel caso di prodotti di tipo industriale, la rispondenza alle prescrizioni di cui al disciplinare descrittivo e prestazionale e, in generale, ai requisiti desumibili dai documenti contrattuali, dovrà risultare da un attestato di conformità rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione. I materiali, in ogni caso, dovranno avere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia, e rispondere espressamente ai requisiti stabiliti dagli articoli 16 e 17 del Capitolato Generale d'Appalto nonché a quanto di seguito stabilito.

Salvo prescrizioni speciali contenute negli atti contrattuali – e fermo restando quanto disciplinato dal Capitolato Generale – tutti i materiali occorrenti per i lavori di cui al presente appalto dovranno provenire da cave, fabbriche, stabilimenti, depositi, ecc., scelti ad esclusiva cura dell'Appaltatore, il quale non potrà quindi accampare alcuna eccezione qualora, in corso d'opera, tali materiali non fossero più rispondenti ai requisiti prescritti, oppure venissero a mancare, ed egli fosse conseguentemente obbligato a ricorrere a diverse provenienze, intendendosi che in tal caso resteranno invariati i prezzi unitari, come pure tutte le prescrizioni che si riferiscono alla qualità e alle dimensioni dei singoli materiali, e non sarà consentito all'Appaltatore di richiedere alla Stazione Appaltante la corresponsione di risarcimento o indennizzo alcuno.

L'Appaltatore dovrà nei propri computi tenere conto degli sfridi di materiale e approvvigionare conseguentemente le quantità opportune a garantire la migliore realizzazione delle opere.

Art.6 — Disciplina del subappalto

L'affidamento in subappalto o in cottimo è ammesso nei limiti previsti dall'art. 105 del D.Lgs 50/2016, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, alle seguenti condizioni:

- a) che l'Appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
- b) che l'Appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione Appaltante, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate:
 - i. di copia del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell'istanza o revoca dell'autorizzazione eventualmente rilasciata: se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell'allegato XV al D.lgs. n.81/2008;
 - ii. di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;
 - iii. la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
 - iv. una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;
 - v. i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del DURC del subappaltatore;
- c) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, una delle cause di divieto previste dalla normativa antimafia e a tal fine l'Appaltatore deve produrre alla Stazione Appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al D.Lgs n. 159 del 2011; resta fermo che, ai sensi dell'articolo 95, comma 3, dello stesso D.Lgs n. 159 del 2011, il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, se per l'impresa subappaltatrice è accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 84, comma 4 o dall'art. 91, comma 6, del citato D.Lgs.

Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione Appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, previa verifica dei requisiti. Tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto. Per i sub appalti o cottimi di importo inferiore al 2% (due per cento) dell'importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro,

i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti della metà.

L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

- a) ai sensi dell'articolo 105, comma 14, del D.Lgs 50/2016, l'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento);
- b) se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell'allegato XV al D.lgs. n. 81/2008 connessi ai lavori in subappalto, i relativi oneri per la sicurezza sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione Appaltante, per il tramite del Direttore dei Lavori e sentito il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
- c) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;
- d) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
- e) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori in subappalto:
 - i. la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici;
 - ii. copia del proprio piano operativo di sicurezza in coerenza con il piano di Sicurezza e Coordinamento ed il Piano Operativo dell'Appaltatore.

Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.

I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.

6.1 Responsabilità in materia di subappalto e sub-contratti

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

La Direttore dei Lavori e il RUP, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 92 del D.Lgs. 81/2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità,

per la Stazione Appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

I sub-contratti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati, con le modalità di cui all'art. 105, comma 2, terzultimo e penultimo capoverso del D.lgs. 50/2016, allegando il relativo subcontratto ai fini della Legge 136/2010, al RUP e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente all'ingresso in cantiere dei soggetti subcontraenti.

Art.7 — Trattamento dei lavoratori

L'Appaltatore ed i subappaltatori devono osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori, come previsto dagli artt. 30, comma 4 e 105, comma 9 del D.Lgs. 50/2016.

CAPO III – TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art.8 — Consegna e inizio dei lavori

La consegna dei lavori avverrà secondo quanto di seguito indicato.

L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula formale del contratto, in seguito alla consegna degli stessi, risultante da apposito verbale (Verbale di Consegna), da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla data della suddetta stipula, previa convocazione dell'Appaltatore.

Il RUP potrà autorizzare la consegna dei lavori, sotto le riserve di legge, subito dopo l'aggiudicazione definitiva nelle more della stipula del contratto di appalto qualora ricorrano i casi di cui all'art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016. Il Direttore dei Lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente; a intervenuta stipula del contratto, il Direttore dei Lavori revoca le eventuali limitazioni e le riserve di legge decadono automaticamente. In ogni caso dovrà essere consegnata anticipatamente la documentazione di cui al D.Lgs. 81/2008.

Il termine utile per la realizzazione totale dell'appalto decorrerà, a partire dalla data del Verbale di Consegna.

Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito per la consegna dei lavori, la nuova data sarà fissata entro un termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15, decorso inutilmente il termine dinanzi detto la Stazione Appaltante avrà facoltà di risolvere il contratto. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento dei lavori, l'aggiudicatario sarà escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

L'Appaltatore è tenuto a trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'effettivo inizio dei lavori e comunque entro cinque giorni dalla consegna degli stessi, la documentazione dell'avvenuta denuncia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed infortunistici comprensiva della valutazione dell'Appaltatore circa il numero giornaliero minimo e massimo di personale che si prevede di impiegare nell'appalto. Lo stesso obbligo fa carico all'Appaltatore per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, che dovrà avvenire prima dell'effettivo

inizio dei lavori e comunque non oltre dieci giorni dalla data dell'autorizzazione – da parte della Stazione Appaltante – del subappalto o cottimo. L'Appaltatore dovrà trasmettere altresì, a cadenza mensile, copia dei versamenti contributivi, previdenziali e assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale sia a quello delle imprese subappaltatrici.

Qualora l'Appaltatore intervenga alla consegna dei lavori senza avere fornito o fornire la documentazione a suo carico prevista dalla normativa, dal contratto e dai capitolati d'appalto (tra cui, in via non esaustiva, il Piano Operativo di Sicurezza, di cui all'art. 100 del D.Lgs. 81/2008), la consegna non può avere luogo e si procederà come se l'Appaltatore non si fosse presentato a ricevere la consegna dei lavori.

L'Appaltatore dovrà dare effettivo inizio ai lavori entro 15 giorni dalla consegna. Il mancato effettivo inizio dei lavori nel termine previsto sarà considerato, ad ogni effetto contrattuale e di legge, inadempienza grave da parte dell'Appaltatore.

Art.9 — Programma esecutivo dei lavori

Prima dell'effettivo inizio dei lavori, l'Appaltatore predisporrà e consegnerà al Direttore dei Lavori un proprio programma esecutivo dei lavori secondo quanto disciplinato dall'articolo 43 comma 10 del D.P.R. 207/2010.

Tale programma dovrà riportare per ogni lavorazione le previsioni circa il periodo di esecuzione, dovrà essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e dovrà essere approvato dal Direttore dei Lavori, mediante apposizione di un visto, entro 15 giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che il Direttore dei Lavori si sia pronunciato il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee evidentemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione e/o con il Cronoprogramma di cui all'articolo 40 del D.P.R. 207/2010.

Il programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore potrà essere modificato o integrato dalla Stazione Appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori.

Tutti i programmi dei lavori possono, inoltre, essere modificati di comune accordo tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore.

Le tempistiche contrattuali e quanto indicato nel Cronoprogramma si intendono comprensive di tutte le attività di controllo e, conseguentemente, di tutti gli eventuali rallentamenti conseguenti al corretto ed accurato adempimento di tutte le misurazioni, controlli, verifiche, prove ed analisi previste nel Capitolato Speciale d'appalto, nel Progetto Esecutivo e di quanto altro il Direttore dei Lavori ritenesse necessario per accertare e garantire la perfetta qualità delle opere e delle lavorazioni.

Qualora richiesto l'Appaltatore è, inoltre, tenuto a presentare al Direttore dei Lavori un programma di attività relativo al successivo mese, dettagliando tutte le lavorazioni previste ogni giorno.

Qualora vengano, per qualsiasi ragione, accumulati ritardi superiori a 15 giorni rispetto al Cronoprogramma di contratto e/o ai suoi successivi aggiornamenti, l'Appaltatore è tenuto a presentare immediatamente un Cronoprogramma aggiornato complessivo dell'intero progetto, nel medesimo formato e con livello di dettaglio non inferiore al Cronoprogramma di progetto.

Il mancato aggiornamento del programma lavori è considerata inadempienza grave. I lavori

eseguiti in assenza di preventivo programma dettagliato non potranno essere contabilizzati e le responsabilità dei ritardi e dei conseguenti oneri saranno a totale carico dell'Appaltatore.

In caso di ritardi, anche per cause non imputabili all'Appaltatore, il Direttore dei Lavori potrà richiedere che i lavori siano proseguiti ininterrottamente, anche in ore notturne e nei giorni festivi. In tal caso nessun particolare indennizzo spetterà all'Appaltatore, salvo le maggiorazioni previste dalle tariffe sindacali per le lavorazioni previste in siffatte circostanze; anche tale maggior onere si intende a carico dell'Appaltatore qualora la disposizione del Direttore dei Lavori sia determinata da cause non specificatamente identificate come non imputabili all'Appaltatore. In ogni caso, l'Appaltatore dovrà assicurare, a propria cura e spese, i sistemi provvisori e di cantiere necessari ed appropriati per lavorare, in sicurezza, in tali situazioni e mettere a disposizione manodopera in numero sufficiente, con impieghi a turnazione, per eseguire le lavorazioni secondo quanto fissato dal Direttore dei Lavori e nel rispetto delle normative vigenti.

Art.10 — Termini per l'esecuzione dei lavori – Inderogabilità dei termini di esecuzione

Il tempo utile per ultimare tutte le opere, i lavori, le forniture e le prestazioni del presente appalto è fissato in complessivi giorni 365 (trecentosessantacinque) salva la riduzione della durata dei lavori offerta in sede di gara naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. In tale arco temporale sono considerati anche i giorni di maltempo, ordinariamente prevedibili, che precludono l'esecuzione totale o parziale dei lavori, nonché le ferie contrattuali.

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

- a) il tempo necessario ad effettuare secondo le metodiche ufficialmente riconosciute i prelievi dei campioni da sottoporre ad analisi, realizzati da soggetto terzo per conto della Stazione Appaltante;
- b) il tempo necessario per l'esecuzione delle prove sui campioni, le analisi previste, ecc.
- c) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento di acqua o energia elettrica;
- d) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei Lavori o dagli organi di vigilanza in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
- e) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere;
- f) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal Capitolato Speciale d'appalto o dal Capitolato Generale d'appalto;
- g) le eventuali controversie tra l'Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
- h) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore e il proprio personale dipendente; le sospensioni disposte dalla Stazione Appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei

- lavoratori impiegati nel cantiere;
- i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del D.Lgs. 81/ 2008 e s. m. ed i, fino alla relativa revoca.

Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i riardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione Appaltante, se l'Appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione Appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

Art.11 — Penali in caso di ritardo

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione di cui all'art. 10 del presente Capitolato, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari allo 0,1% (un per mille) dell'importo contrattuale.

Le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in sede di conto finale.

Con specifico riferimento al disposto dell'art 1382 c.c., resta inteso che l'applicazione delle penali di cui al presente articolo non ha l'effetto di limitare il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento di eventuali ulteriori danni o ulteriori oneri incorsi alla Stazione Appaltante a causa di ritardi o di ogni altro inadempimento dell'Appaltatore; è espressamente convenuta la risarcibilità del danno ulteriore.

Art.12 — Sospensioni e proroghe

La sospensione dei lavori è disposta su ordine del Direttore dei Lavori o su disposizione del RUP, nei casi previsti dall'art. 107 del D.Lgs 50/2016, con le modalità ivi previste. La sospensione dei lavori permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l'interruzione. La ripresa dei lavori viene disposta dal RUP con l'indicazione del nuovo termine contrattuale ex art. 107, comma 3 del D.Lgs 50/2016.

La sospensione parziale dei lavori è disposta con le modalità dell'art. 107, comma 4 del D.Lgs 50/2016, che si traduce nel differimento del termine contrattuale pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il Cronoprogramma. Per contro, la sospensione di una o più lavorazioni in cantiere per violazione alle norme di sicurezza sul lavoro, disposta su indicazione del Coordinatore della Sicurezza in fase esecutiva ex art. 92, comma 1 D.Lgs. 81/2008, non comporta per l'Appaltatore il diritto al differimento del termine di ultimazione lavori contrattualmente previsto.

Nel caso di sospensioni disposte al di fuori dei casi previsti dall'art. 107, commi 1, 2 e 4 del D.Lgs 50/2016, si applica la disciplina prevista al comma 6 del predetto articolo.

Non si procederà a formale sospensione dei lavori per i periodi in cui i lavori non possano, in tutto o in parte, avere luogo, in conformità a disposizioni del Capitolato Speciale o a previsioni del Cronoprogramma (ad esempio in attesa di verifiche o approfondimenti da parte del Direttore dei Lavori).

La sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dalla Stazione Appaltante o sul quale si sia formata l'accettazione tacita. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte della Stazione Appaltante con annotazione sul verbale. La ripresa dei lavori sarà autorizzata dal Direttore dei Lavori a seguito di apposito verbale.

L'Appaltatore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, può richiederne la proroga con le modalità dell'art. 107, comma 5 del D.Lgs. 50/2016. Vengono considerate cause non imputabili le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variazione in corso d'opera.

CAPO IV – DISCIPLINA DEL CONTENZIOSO

Art.13 — Forma e contenuto delle riserve

Gli ordini di servizio, le istruzioni e prescrizioni del Direttore dei Lavori dovranno essere sempre eseguiti dall'Appaltatore con la massima cura e prontezza. L'Appaltatore non potrà mai rifiutarsi di dare loro immediata esecuzione, sotto pena dell'esecuzione d'ufficio, con addebito dell'eventuale maggior costo. In ogni caso, qualora l'Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori siano difformi dai patti contrattuali, o che le modalità di esecuzione e gli oneri connessi alla esecuzione stessa dei lavori siano più gravosi di quelli previsti a contratto e tali, quindi, da richiedere la pattuizione di un nuovo prezzo o la corresponsione di un particolare compenso, egli, prima di dar corso all'ordine di servizio, con il quale tali lavori sono stati disposti, o, comunque di eseguire i lavori che ritiene diano diritto a compenso addizionale, dovrà immediatamente comunicare le proprie eccezioni e/o riserve per iscritto al Direttore dei Lavori, con copia alla Stazione Appaltante. Poiché tale norma ha lo scopo di non esporre la Stazione Appaltante ad oneri imprevisti, resta contrattualmente stabilito che non saranno accolte richieste postume e che, in assenza della preventiva comunicazione di cui al presente comma, le eventuali riserve si intenderanno prive di qualsiasi efficacia. L'obbligo della preventiva comunicazione a Direttore Lavori e Stazione Appaltante si applica a qualsiasi evenienza per la quale l'Appaltatore ritenga di avere diritto a compenso addizionale, anche indipendentemente da disposizioni del Direttore dei Lavori.

Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'Appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'Appaltatore ritiene gli siano dovute; qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l'Appaltatore ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni fissato dall'articolo 190, comma 3, del D.P.R. 207/2010.

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive

integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto. Per quanto non regolamentato nel presente Capitolato, si applica l'articolo 190 del D.P.R. 207/2010 e l'art. 32 del D.M. 145/2000.

In ogni caso, resta esclusa l'applicabilità degli articoli 1467 e 1664 c.c.

CAPO V – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art.14 — Norme di sicurezza e Piani di Sicurezza

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene. L'Appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

L'Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

14.1 Sicurezza sul luogo di lavoro

L'Appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione Appaltante, entro 10 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 81/2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

14.2 Piano di Sicurezza e Coordinamento

L'Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il Piano di sicurezza e Coordinamento predisposto dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione e messo a disposizione da parte della Stazione Appaltante.

L'Appaltatore può presentare al Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:

- a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
- b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

L'Appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'Appaltatore.

Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'Appaltatore, nei casi di cui al comma 2 a), le proposte si intendono accolte.

Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'Appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi nei casi di cui al comma 2, secondo punto, le proposte si intendono rigettate.

Nei casi di cui al comma 2 a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

Nei casi di cui al comma 2 b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'Appaltatore certificati dal coordinatore per la sicurezza e non prevedibili al momento dell'offerta, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

14.3 Piano Operativo di Sicurezza

L'Appaltatore, entro 10 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, deve predisporre e consegnare al Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione, un Piano Operativo di Sicurezza, di cui al comma 2 dell'art. 131 del D.Lgs. 50/2016 e art. 89, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 81/2008, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.

Il Piano Operativo di Sicurezza deve avere i contenuti minimi previsti nell'Allegato XV al D.Lgs. 81/08; il Piano Operativo di Sicurezza contiene la valutazione dei rischi di cui agli articoli 17, comma 1, lettera a), 28 e 29 del D.Lgs. 81/08 e gli adempimenti di cui all'articolo 26, comma 1, lettera b), del D. Lgs. 81/08 e contiene inoltre le notizie di cui agli articoli 17, comma 1, lettera b) e 18, comma 1 dello stesso decreto, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

All'atto della richiesta di subappalto, oltre alla documentazione richiesta dalla normativa vigente in materia, dovranno essere trasmessi anche i seguenti documenti:

- piano operativo di sicurezza (POS) dell'Impresa subappaltatrice;
- dichiarazioni di presa visione ed accettazione del piano di sicurezza e coordinamento contrattuale da parte dei datori di lavoro e preposti, secondo la modulistica che verrà consegnata dal coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva.

14.4 Osservanza e attuazione dei Piani di Sicurezza

L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D. Lgs. 81/08, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 94, 95, 96 e 97 e all'allegato XIII dello stesso decreto nonché nelle sue successive modifiche ed integrazioni.

L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del Stazione Appaltante o del Coordinatore l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore.

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento ed il Piano Operativo di Sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Art.15 — Condotta durante i lavori

Impregiudicato quanto riportato nei Piani di Sicurezza e nei relativi Allegati per tutta la durata dell'appalto il personale preposto allo svolgimento delle attività avrà il divieto di:

- a) accedere e circolare in aree non di propria pertinenza;
- b) far circolare all'interno dell'area di cantiere persone estranee;
- c) utilizzare attrezzature non previste o di fortuna;
- d) introdurre nelle aree e materiali e/o oggetti, che possano risultare d'intralcio alle operazioni previste nei lavori;
- e) introdurre nelle aree rifiuti e risulite di qualunque tipo (inadempienza grave);
- f) tenere un comportamento indisciplinato.

Impregiudicato quanto riportato nei Piani di Sicurezza e relativi allegati, per tutta la durata dell'appalto il personale preposto allo svolgimento delle attività avrà l'obbligo di:

- a) attenersi scrupolosamente alle prescrizioni, gli obblighi, i divieti, le modalità comportamentali e alle disposizioni che saranno impartite in corso d'opera dal Direttore dei Lavori;
- b) indossare tutti gli indumenti di sicurezza e di protezione individuale previsti;
- c) esporre sempre il cartellino di identificazione personale.

La Stazione Appaltante potrà disporre l'allontanamento immediato e permanente del lavoratore dell'impresa appaltatrice che non rispetti gli obblighi e i divieti contenuti nel presente Articolo.

CAPO VI – DISCIPLINA ECONOMICA E CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Art.16 — Anticipazione

Ai sensi dell'articolo 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016, è dovuta all'Appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) del valore del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP.

L'anticipazione è revocata se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali, per cause imputabili all'Appaltatore e, in tale caso, spettano alla Amministrazione committente anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell'appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni:

- a) importo garantito almeno pari all'anticipazione, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori;
- b) la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d'opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento, fino all'integrale compensazione;
- c) la garanzia è prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria

rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al D.M. 12 marzo 2004, n.123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto.

Il recupero dell'anticipazione, da effettuarsi entro il periodo necessario al recupero della stessa secondo il cronoprogramma dei lavori di contratto, è effettuato a carico dei SAL successivi non pagando alcunché i primi stati di avanzamento fino al riassorbimento dell'importo dell'anticipazione.

Nel caso di revoca, verrà revocata la quota dell'anticipazione non ancora recuperata con i SAL già emessi.

In ogni caso all'ultimazione dei lavori l'anticipazione deve essere recuperata integralmente.

Art.17 — Pagamenti in acconto e a saldo

I pagamenti avvengono, ad opera dell'Amministrazione committente, per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento da parte del RUP ogni volta che i lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta e della ritenuta dello 0,5% di cui al successivo paragrafo, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano un importo stimato non inferiore a € 450.000 (Euro quattrocentocinquantamila/00).

Proporzionalmente ai lavori eseguiti e agli stati di avanzamento emessi, verranno pertanto liquidati, in percentuale, gli oneri per la sicurezza, del presente Capitolato Speciale d'Appalto, la cui incidenza verrà proporzionalmente riallineata all'offerta dell'Appaltatore; tali importi non saranno soggetti al ribasso d'asta e a ritenute di alcun tipo.

Per il pagamento dei lavori di esecuzione si farà riferimento alla tabella contabile posta in calce al presente Capitolato Speciale d'Appalto. In tale tabella sono riportate le categorie contabili delle opere in esecuzione con i relativi importi e con le corrispondenti incidenze percentuali rispetto all'ammontare complessivo dei lavori. Gli importi indicati sono validi ai soli fini della determinazione delle percentuali di incidenza delle varie categorie di lavorazioni, che verranno applicate ai soli fini contabili.

Non si procederà alla redazione dei S.A.L. se non saranno state consegnate alla Stazione Appaltante tutte le quarte copie dei FIR emessi dall'Appaltatore fino a cinque giorni prima della data di redazione del S.A.L.

Sulla scorta di tale tabella il Direttore Lavori, a suo insindacabile giudizio, potrà procedere ad ulteriori frazionamenti e/o suddivisioni.

A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,5% da liquidarsi in sede di conto finale qualora I.N.P.S., I.N.A.I.L., e Cassa Edile del luogo dove si eseguono i lavori non abbiano comunicato alla Stazione Appaltante eventuali inadempienze entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta della Stazione Appaltante stessa.

Entro 30 (trenta) giorni dal raggiungimento dell'importo dei lavori di cui al comma 1, il Direttore dei Lavori redige, sulla base della relativa contabilità, lo stato di avanzamento (SAL), il quale recherà la dicitura: «lavori a tutto il» con l'indicazione della data.

Sulla base delle risultanze dello stato di avanzamento, il Responsabile Unico del Procedimento rilascia il relativo certificato di pagamento della rata corrispondente entro 45

giorni dalla data di emissione, da parte del Direttore dei Lavori, di ogni stato di avanzamento di cui al precedente comma.

L'emissione del certificato di pagamento è subordinata all'acquisizione d'ufficio del DURC della Ditta Appaltatrice e degli eventuali subappaltatori.

Dopo l'emissione del certificato di ultimazione dei lavori, si farà luogo ad un certificato di acconto, sulla base dell'ultimo stato di avanzamento dei lavori che verrà emesso qualunque sia il tempo trascorso dal precedente e l'importo maturato.

L'eventuale saldo, unitamente allo svincolo delle ritenute di garanzia, sarà corrisposto con le modalità e termini di cui all'art. 235 del D.P.R. 207/2010.

Non sono dovuti interessi per i primi 30 (trenta) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento e la sua effettiva emissione e messa a disposizione dall'Amministrazione committente per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 30 (trenta) giorni di ritardo: Trascorso infruttuosamente anche questo termine, spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale.

Parimenti non sono dovuti interessi per i primi 30 (trenta) giorni intercorrenti tra l'emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell'Appaltatore; trascorso tale termine senza che l'Amministrazione committente abbia provveduto al pagamento, si applicherà quanto previsto dal D.Lgs. n. 231/2002 come modificato dal D.Lgs. n. 192/2012 come espressamente chiarito dalla Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico Prot. n. 1293 del 23.01.2013; sono pertanto dovuti all'Appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale.

Il pagamento degli interessi avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.

17.1 Pagamento dei subappaltatori

L'Amministrazione committente provvede al pagamento diretto dei subappaltatori nei casi di cui all'art. 105, comma 13 del D.Lgs. 50/2016. In particolare, con riferimento alle lettere a) e c) del comma 13, l'Appaltatore è tenuto, con formale comunicazione vistata dal medesimo subappaltatore, a specificare alla Stazione Appaltante la parte delle prestazioni eseguite di volta in volta in subappalto, unitamente al relativo importo, al fine della liquidazione delle stesse e con riferimento anche al disposto di cui all'art. 105, comma 22 del D.Lgs. 50/2016.

Fuori dalle ipotesi di cui al comma precedente, l'Appaltatore è tenuto a presentare alla Stazione Appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento liquidato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dal medesimo ai subappaltatori, al fine di dimostrare di non incorrere nella fattispecie di cui alla lettera b) del comma 13 dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016. In difetto, si provvederà a trattenere cautelativamente l'importo corrispondente alla prestazione eseguita dal subappaltatore dall'ammontare risultante dal certificato di pagamento dovuto all'Appaltatore, al fine di poter adempiere a quanto disposto dalla lettera b) sopra citata.

L'Amministrazione committente non risponde dei ritardi imputabili all'Appaltatore nella trasmissione della documentazione di cui al precedente comma e, pertanto, si intende fin da ora manlevata dal pagamento di qualsiasi somma a titolo di interesse nei confronti del subappaltatore.

L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore dell'osservanza delle norme in materia di trattamento economico e contributivo, previdenziale/assicurativo dei lavoratori dipendenti, ai sensi dell'articolo 105, commi 8 e 9 del D.Lgs. 50/2016. Pertanto, nel caso di DURC non regolare del subappaltatore, riferito al periodo in cui il medesimo ha operato in cantiere, ai sensi dell'art. 105 comma 10 del D.Lgs. 50/2016, si applica quanto previsto all'articolo 30 commi 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016.

L'Appaltatore è altresì tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante, ex art. 105 comma 2, del D.Lgs. 50/2016, per tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto medesimo, quanto ivi previsto. In proposito, la Stazione Appaltante effettuerà la verifica dei relativi DURC secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008, e, nel caso di riscontrata irregolarità contributiva previa formale comunicazione all'Appaltatore, disporrà la sospensione delle relative attività sino ad avvenuta regolarizzazione dei DURC in esame.

Art.18 — Ritardi nei pagamenti delle rate di acconto

Il ritardo nei pagamenti non dà diritto all'Appaltatore di sospendere o di rallentare i lavori. In ogni caso è espressamente convenuto che l'Appaltatore rinuncia all'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 del c.c.

Art.19 — Cessione dei crediti

E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell'articolo 106, comma 13 del D.Lgs 50/2016, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione Appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento.

Art.20 — Redazione stati avanzamento

Sarà onere dell'Appaltatore richiedere al Direttore dei Lavori la redazione di stati di avanzamento, quando saranno maturate le condizioni per un pagamento in acconto. La richiesta, a pena di nullità, dovrà indicare puntualmente i lavori di cui si chiede la contabilizzazione, attestandone la completa esecuzione a perfetta regola d'arte e specificandone il relativo valore, in modo da documentare che siano maturate le condizioni per il pagamento in acconto.

In ogni caso non potranno essere contabilizzati lavori che non risultino eseguiti a perfetta regola d'arte e richiedano interventi di adeguamento, anche marginali.

All'atto dell'emissione di ogni singolo stato di avanzamento lavori l'Appaltatore dovrà firmare il Registro di Contabilità.

Non potranno comunque essere redatti stati di avanzamento, qualunque sia la quantità eseguita e la richiesta dell'Appaltatore, qualora siano stati contestati all'Appaltatore inadempimenti o non conformità non marginali sulle opere eseguite e l'Appaltatore non abbia ancora provveduto a tutti i necessari ripristini. Non è necessario che i Direttore dei Lavori specifichi, in nessun momento, quali disposizione impartite all'Appaltatore precludano la redazione degli stati di avanzamento, né è posto a carico del Direttore dei Lavori alcun vincolo di forma in relazione alle disposizioni del presente comma.

Gli oneri per la sicurezza verranno contabilizzati, in ciascuno stato di avanzamento, proporzionalmente all'ammontare dei lavori eseguiti.

20.1 Valutazione dei lavori

20.1.1 Lavori a corpo

La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.

Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende compresa ogni spesa occorrente per eseguire tutti i lavori appaltati sotto le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'appalto e secondo quanto indicato e previsto nei documenti di contratto e, comunque, per eseguire i tutti lavori a perfetta regola e in conformità ad ogni implicazione, esplicita o implicita, conseguente o connessa, direttamente o indirettamente, a quanto riportato in tali documenti di contratto. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo o in alcun altro documento di contratto, siano necessari o appropriati per l'esecuzione dell'appalto.

La contabilizzazione dei lavori compresi nella parte a corpo dell'appalto e negli eventuali atti aggiuntivi al contratto principale avverrà, in relazione all'effettivo andamento dei lavori, registrando nel libretto delle Misure e quindi nel Registro di Contabilità importi valutati percentualmente rispetto agli importi totali nelle categorie di lavoro indicate nella tabella riportata in calce al presente Capitolato Speciale d'Appalto. Sarà quindi applicato il ribasso d'offerta. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del Direttore dei Lavori, che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti.

Art.21 — Norme generali sulla misurazione dei lavori

Ai fini della misura di tutte le attività svolte farà fede il rilievo dello stato di fatto come risultante dalle Tavole progettuali. Il Direttore dei Lavori potrà ordinare all'Appaltatore di procedere, a proprio onere, al rilievo topografico delle zone che il Direttore dei Lavori ritenga necessario rilevare; a tale rilievo si applicano le disposizioni riportate, in relazione alle operazioni di misura delle opere, nel quarto e quinto capoverso del presente articolo.

Ogni eventuale contestazione di quanto riportato nelle citate tavole dovrà essere formulata dall'Appaltatore prima di ogni modifica dei luoghi oggetto di contestazione ed accertata in contraddittorio tra il Direttore Lavori e l'Appaltatore. Successivamente alla modifica, anche marginale, dello stato dei luoghi, l'Appaltatore non potrà più formulare alcuna contestazione sul rilievo risultante dalle tavole di Progetto e/o consegnate e le misure saranno riferite a tali tavole, senza che l'Appaltatore possa sollevare alcuna eccezione sulle quantità da essa risultanti.

Il rilevamento dello stato dei luoghi, ai fini della misura delle quantità, dovrà essere effettuato prima che successive lavorazioni impediscano il corretto e completo rilevamento delle misure necessarie. Qualora l'Appaltatore esegua lavorazioni successive e/o, comunque, modifiche dei luoghi che rendano impossibile l'effettivo riscontro di quanto precedentemente esistente, non sarà contabilizzata alcuna delle quantità di cui non possa essere riscontrata esatta e completa misura.

Le misure saranno effettuate nei tempi e nei modi che saranno fissati dal Direttore dei Lavori

e saranno eseguite in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l'Appaltatore. L'Appaltatore è tenuto a svolgere tutte le attività di campo e a fornire tutto il supporto per la corretta esecuzione delle misure, secondo le modalità che il Direttore dei Lavori riterrà più opportune. Il personale preposto alle misure dovrà possedere adeguata competenza ed essere di fiducia del Direttore dei Lavori; quest'ultima potrà richiedere, in qualunque momento, senza la necessità di specifica motivazione, la sostituzione del personale che non ritenga adeguato, sospendendo le misure fino a quando sia disponibile personale adeguato. Qualora il Direttore dei Lavori ritenga, dopo preliminar diffida, che l'Appaltatore non esegua le attività operative di misura e il relativo supporto tecnico in modo corretto ed adeguato, potrà avvalersi di supporto di soggetti terzi, con oneri a carico dell'Appaltatore, da detrarsi dal primo stato di avanzamento lavori successivo.

Qualora l'Appaltatore, opportunamente convocato, non intervenga alle attività di misura, il Direttore dei Lavori previa diffida, procederà alle misure stesse, nei modi di cui al precedente capoverso e in presenza di due testimoni, inviando successivamente all'Appaltatore gli esiti delle misure, controfirmati dai testimoni, mediante raccomandata con avviso di ritorno. In tale caso l'Appaltatore non potrà sollevare eccezione o riserva alcuna sugli esiti delle misure così effettuate; gli oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante per l'esecuzione di tali attività saranno integralmente addebitati all'Appaltatore, fatto salvo il diritto della Stazione Appaltante di richiedere allo stesso il risarcimento per eventuali ulteriori danni, diretti e/o indiretti derivanti dal mancato svolgimento delle suddette attività da parte dell'Appaltatore nei tempi previsti.

Non saranno contabilizzati, né si procederà alla loro misura, eventuali maggiori lavori non previsti a progetto, eseguiti senza la preventiva autorizzazione del Direttore dei Lavori, né lavori a misura non autorizzati dal Direttore dei Lavori; lo stesso dicasi per i lavori che non fossero stati eseguiti a perfetta regola d'arte e secondo le specifiche di Capitolato, fino al loro perfetto adeguamento.

Art.22 — Disposizioni sui prezzi

Il compenso a corpo offerto, nonché i prezzi unitari di contratto, si intendono accettati dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio, e resta fisso e invariabile.

22.1 Oneri e obblighi compresi e compensati con i prezzi di contratto

È esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile. I lavori saranno compensati esclusivamente con i prezzi di contratto, che devono ritenersi accettati dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza ed a tutto suo rischio.

Nei prezzi netti contrattuali sono compresi e compensati sia tutti gli obblighi ed oneri generali e speciali richiamati e specificati nel presente Capitolato e negli altri atti contrattuali, sia gli obblighi ed oneri che, se pur non esplicitamente richiamati, devono intendersi come insiti e consequenziali nella esecuzione delle singole categorie di lavoro e del complesso delle opere, e comunque di ordine generale e necessari a dare i lavori compiuti in ogni loro parte e nei termini assegnati.

Pertanto l'Appaltatore, nel formulare la propria offerta, ha tenuto conto, oltre che di tutti gli oneri menzionati, anche di tutte le particolari lavorazioni, forniture e rifiniture eventuali che fossero state omesse negli atti e documenti del presente appalto, ma pur necessarie per rendere realizzate a regola d'arte le opere e le lavorazioni in ogni loro particolare e nel loro

complesso, onde dare le opere appaltate complete e rispondenti sotto ogni riguardo allo scopo cui sono destinate, e piena rispondenza con la normativa vigente.

Nei prezzi netti contrattuali si intendono quindi sempre compresi e compensati:

- a) ogni spesa principale ed accessoria;
- b) ogni fornitura e ogni consumo;
- c) l'intera mano d'opera specializzata, qualificata e comune;
- d) ogni carico, trasporto e scarico in ascesa ed in discesa;
- e) ogni lavorazione e magistero per dare i lavori completamente ultimati nel modo prescritto e ciò anche quando non sia fatta esplicita dichiarazione nelle norme di accettazione e di esecuzione sia nel presente Capitolato sia negli altri atti dell'appalto;
- f) tutti gli oneri ed obblighi derivanti, precisati nel presente Capitolato;
- g) ogni spesa generale nonché l'utile per l'Appaltatore.

Art.23 — Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi di contratto e, se del caso, a mezzo di formazione di nuovi prezzi, determinati dal Direttore dei Lavori in contraddittorio con l'Appaltatore. In ogni caso i prezzi utilizzati per la valutazione delle variazioni saranno soggetti al ribasso di gara offerto dall'Appaltatore.

Qualora si dovesse dar luogo a varianti, in aumento o in diminuzione, gli oneri per la sicurezza aggiuntivi (o in diminuzione) saranno determinati, applicando agli importi delle lavorazioni in variante la percentuale dell'incidenza degli oneri per la sicurezza rispetto al compenso dei lavori a corpo diminuito del ribasso offerto.

Per gli eventuali nuovi prezzi non previsti nel suddetto piano, si procederà alla loro determinazione sulla base delle valutazioni del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

CAPO VII – DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art.24 — Ultimazione dei lavori

In esito a formale comunicazione dell'Appaltatore di intervenuta ultimazione dei lavori, il Direttore dei Lavori effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'Appaltatore e rilascia, senza ritardo alcuno, il certificato attestante l'avvenuta ultimazione in doppio esemplare, seguendo le stesse disposizioni previste per il verbale di consegna. Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a 60 (sessanta) giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del Direttore dei Lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamente delle lavorazioni sopraindicate.

Art.25 — Conto finale

Il conto finale dei lavori sarà redatto entro 60 (sessanta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale: è sottoscritto dal Direttore Lavori e trasmesso alla Stazione Appaltante. Nel caso siano prescritti, in sede di certificato di ultimazione lavori, interventi di finitura, tale termine decorrerà dall'effettiva ultimazione degli stessi.

Col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo.

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richiesta del Direttore dei Lavori, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni; se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel Registro di Contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il Direttore dei Lavori formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

Art.26 — Certificato di Collaudo

Il Certificato di Collaudo sarà emesso non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori con le modalità di cui all'art. 102 del D.lgs. 50/2016 e agli artt. 215 e 218 al DPR 207/2010.

Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante può effettuare operazioni di verifica o controllo in merito alla piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel Capitolato Speciale o nel contratto.

Art.27 — Gratuita manutenzione e garanzia per vizi e difformità dell'opera

L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutto quanto oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo.

Per tutto il periodo intercorrente fra l'esecuzione e l'approvazione del collaudo da parte della Stazione Appaltante e fatte salve le maggiori responsabilità sancite dall'art. 1669 C.C. l'Appaltatore è tenuto alla garanzia per difformità di esecuzione e per vizi e/o difetti delle opere e delle forniture eseguite indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo per cui esso è obbligato a sostituire i materiali che si mostrassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a eliminare entro i termini che saranno prescritti dalla Stazione Appaltante gli eventuali vizi e/o difetti di esecuzione nonché a riparare tutti i guasti e le degradazioni che dovessero verificarsi anche in conseguenza dell'uso, purché corretto, delle opere.

I danni causati da difetti dei prodotti incorporati nell'opera eseguita o funzionalmente collegati e annessi, restano in ogni caso a carico dell'Appaltatore, che dovrà provvedere a tutto quanto sarà necessario al completo ripristino della funzionalità dell'opera e delle sue parti, compresa la ricerca del guasto e il ripristino delle opere murarie e di finitura eventualmente alterate durante le riparazioni (D.P.R. 24 Maggio 1988, n. 224). E' fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dei maggiori oneri e danni conseguenti ai difetti e ai lavori di cui sopra.

Art.28 — Presa in consegna dei lavori ultimati

La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente quanto oggetto dei lavori appaltati, anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.

Qualora la Stazione Appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'Appaltatore per iscritto, lo stesso Appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta o proroga delle scadenze contrattuali, anche se, in conseguenza di ciò, le aree di cantiere risultassero ridotte e l'Appaltatore fosse costretto a riposizionare apprestamenti di cantiere già installati.

Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato di quanto preso in consegna dalla Stazione Appaltante, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero esservi arrecati.

La presa di possesso da parte della Stazione Appaltante avviene nel termine perentorio fissato dal Direttore dei Lavori, in presenza dell'Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

Qualora la Stazione Appaltante non prenda in consegna quanto oggetto dei lavori, dopo la loro ultimazione, l'Appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino al collaudo.

CAPO VII – NORME FINALI

Art.29 — Danni cagionati da forza maggiore

Qualora si verificano danni ai lavori causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati al Direttore dei Lavori, a pena di decadenza, entro il termine di cinque giorni da quello del verificarsi del danno.

L'esecutore non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto. Conseguentemente, al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l'esecutore, spetta al Direttore dei Lavori redigere processo verbale alla presenza di quest'ultimo, accertando:

- a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
- b) le cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
- c) l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa l'ipotesi di erronea esecuzione del progetto da parte dell'Appaltatore;
- d) l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del Direttore dei lavori;
- e) l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

Art.30 — Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore

L'importo di contratto è comprensivo di tutti gli oneri inerenti l'esecuzione dei lavori nonché delle opere provvisorie, dei ponteggi, degli oneri di sicurezza per il rispetto delle norme preesistenti, dei lavori e delle provviste necessarie al completo finimento in ogni loro parte di tutte le opere oggetto dell'appalto, anche per quanto possa non essere dettagliatamente specificato nel presente Capitolato e negli altri elaborati di contratto.

L'Appaltatore ha l'onere di aggiornare con l'approvazione del Direttore dei Lavori e del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, secondo le rispettive competenze, gli elaborati di progetto in conseguenza delle varianti o delle soluzioni tecniche adottate.

L'Appaltatore ha altresì l'obbligo di adeguarsi alla normativa che sopravvenga nel corso dell'esecuzione del contratto.

Fermo restando quanto previsto nel Capitolato Generale d'Appalto, sono a carico dell'Appaltatore, e quindi da considerarsi compresi e remunerati con il prezzo a corpo

dell'appalto, gli oneri e obblighi di seguito riportati e gli oneri e gli obblighi descritti in altri articoli del presente Capitolato Speciale d'Appalto e quant'altro necessario per la realizzazione a regola d'arte dei lavori.

30.1 Oneri finalizzati direttamente all'esecuzione dei lavori

Rientrano in tali oneri e obblighi:

1. le spese per la costituzione del domicilio presso i lavori;
2. il compenso per il proprio rappresentante ed il Direttore Tecnico di cantiere;
3. il compenso per i propri dipendenti e gli oneri derivanti dalla loro organizzazione e coordinamento;
4. le spese per la sorveglianza e per la guardiania del cantiere;
5. le spese per ottemperare a tutte le prescrizioni emesse dagli enti preposti in sede di conduzione dei lavori;
6. gli oneri per la formazione del cantiere adeguatamente attrezzato e recintato in relazione alla natura dell'intervento e in conformità alle vigenti disposizioni in materia, nonché dotato di tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere (ponteggi esterni ed interni, gru, montacarichi, betonaggio, ecc.), cantiere ed impianti che dovranno essere messi a disposizione delle ditte subappaltatrici, con particolare riguardo all'impianto elettrico di cantiere che dovrà essere eseguito ed eventualmente trasformato in corso d'opera in funzione dell'esigenze di tutte le ditte, appaltatrici e subappaltatrici, operanti in cantiere;
7. le spese per i percorsi di servizio, recinzioni, ponteggi, passerelle e scalette, mezzi di sollevamento e mezzi d'opera in genere, di trasporto di materiali, le spese per attrezzi, ponteggi, piani di lavoro, ecc., le spese per tutti i lavori e le attività occorrenti per una corretta manutenzione e un sicuro uso del cantiere e delle sue attrezzature, le spese per i baraccamenti degli operai e i servizi igienici, incluso riscaldamento, illuminazione, energia ecc., gli estintori e/o idranti e i quadretti elettrici, le spese per mantenere in buono stato di servizio gli attrezzi e i mezzi necessari alle lavorazioni;
8. le spese per le reti di distribuzione interna f.m. e di illuminazione elettrica e quanto necessario ad allacciare le stesse con i gruppi generatori e con le reti esterne al cantiere e le spese di allacciamento per l'energia elettrica, l'acqua, il gas, l'uso di fognatura, il telefono, i relativi contratti e canoni e le spese di consumo per tutta la durata del cantiere;
9. le spese per la formazione di piste, piazzali, aree di manovra provvisorie, e loro manutenzione per tutta la durata del cantiere, per consentire un agevole e sicuro transito ed impiego dei mezzi di trasporto e di sollevamento ed in genere dei mezzi impiegati in cantiere. Dette piste, piazzali, ecc., dovranno essere messe a disposizione delle altre ditte appaltatrici e subappaltatrici nonché alle ditte che il Committente riterrà di far concorrere all'esecuzione di parte delle opere, senza che l'Appaltatore possa richiedere alcun compenso aggiuntivo né al Committente né alle altre ditte;
10. le spese per la predisposizione delle opere provvisorie ordinate dal Direttore dei Lavori per garantire la continuità dei pubblici servizi, inclusi quelli d'emergenza, e del transito dei veicoli e dei pedoni;
11. il lavaggio accurato giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo sporcate durante l'esecuzione dei lavori;
12. la pulizia quotidiana dei locali, dei ponteggi, delle vie di transito del cantiere, dei baraccamenti, con il personale necessario, incluso lo sgombero dei materiali di risulta lasciati da altre ditte, anche a fini antinfortunistici;

13. le spese di allontanamento acque superficiali o di infiltrazione che possano arrecare danni, anche a terzi, nelle modalità disciplinate dal presente Capitolato Speciale d'Appalto;
14. le spese per la pulizia quotidiana e finale del cantiere e per il mantenimento dell'agibilità dello stesso, nonché degli ambienti limitrofi, in modo da evitare pericoli o disagi al personale impiegato o a terzi; lo sgombero del cantiere entro la data di ultimazione dei lavori, ad eccezione di quanto occorrente per le operazioni di collaudo, da sgomberare subito dopo il collaudo stesso; nel caso in cui l'Appaltatore non ottemperi a quanto sopra, il Direttore Lavori inviterà per iscritto l'Appaltatore a provvedervi e, in difetto, dopo otto giorni da tale invito, la Stazione Appaltante potrà provvedere direttamente, restando inteso che tutti gli oneri e le spese relative saranno interamente addebitati all'Appaltatore e la Stazione Appaltante potrà trattenere gli importi da quanto dovuto all'Appaltatore stesso; il Direttore dei Lavori potrà richiedere all'Appaltatore, anche prima della fine dei lavori, sgomberi parziali o rimozioni di impianti e di installazione che non siano necessari al proseguimento dei lavori stessi;
15. l'adozione di tutti i provvedimenti necessari perché, nel caso venga disposta la sospensione dei lavori, sia garantita la messa in sicurezza e siano impediti deterioramenti di qualsiasi genere alle opere già eseguite, restando inteso che saranno a carico esclusivo dell'Appaltatore – e non considerati come dovuti a cause di forza maggiore – i danni che potranno derivare da inadempienze al presente onere;
16. l'immediata comunicazione alla Stazione Appaltante (direttamente o per tramite del Direttore dei Lavori) di ogni atto o provvedimento delle Autorità Giudiziarie e/o Amministrative pervenuti all'Appaltatore, comunque suscettibili di incidere nella sfera giuridica o nella responsabilità della Stazione Appaltante;
17. la messa a disposizione di uffici di cantiere convenientemente illuminati, aerati e riscaldati, fotocopiatrice, scrivania, tavolo di dimensioni adeguate per la consultazione del progetto, sedie, armadio con chiusura di sicurezza, una copia completa del progetto di appalto;
18. le spese di esercizio degli impianti, come la manutenzione e pulizia dei locali stessi;
19. la ricezione, lo scarico, il deposito, la custodia e la conservazione sotto la responsabilità dell'Appaltatore, di qualsiasi materiale, di proprietà della Stazione Appaltante, in attesa della posa in opera; il trasporto a piè d'opera;
20. il mantenimento continuo, durante i lavori, anche a mezzo di deviazioni o di opere provvisorie, dell'agibilità di strade, condotte, linee elettriche, deflussi e scarichi di acque, acquedotti, linee telefoniche e telegrafiche, passaggi, utenze e proprietà pubbliche o private. Ogni onere per eventuali limitazioni o interruzioni dell'agibilità detta, sarà a carico dell'Appaltatore;
21. il pagamento di canoni e diritti relativi a brevetti di invenzione, che eventualmente proteggano metodi di lavorazione o materiali posti in opera. Anche gli obblighi di legge, da soddisfare in tali casi, sono a totale carico dell'Appaltatore, rimanendo la Stazione Appaltante del tutto estranea a qualsiasi conseguenza pecuniaria, amministrativa o legale che potrebbe sorgere per l'uso di quanto protetto da brevetto, anche se tale uso fosse stato autorizzato dalla Stazione Appaltante;
22. l'Appaltatore è tenuto ad accantonare parte delle forniture come materiale di rispetto, gratuitamente, a lavori ultimati, quali la scorta di ogni tipo di pavimento e rivestimento sia interno che esterno in ragione dell'5% circa delle superfici poste in opera, per ogni tipologia (riponendola entro appositi contenitori), tinteggi nella misura di almeno 20

Kg per smalti e vernici e 100 l per tinteggiature murali; l'Appaltatore dovrà immagazzinare i materiali di rispetto nei locali indicati dal Direttore dei Lavori o comunque dalla Stazione Appaltante.

30.2 Oneri finalizzati all'esercizio del potere di ingerenza della Stazione Appaltante sui lavori

Rientrano in tali oneri ed obblighi:

1. le spese occorrenti all'effettuazione di tutte le prove e collaudi, ivi inclusi i necessari campioni – in contraddittorio con il Direttore dei Lavori o il suo incaricato e con redazione di verbale e apposizione di suggelli – la loro eventuale stagionatura, nonché le spese necessarie ad eseguire modelli, campioni di lavorazioni, collaudi ed esperimenti di qualsiasi genere, verifiche presso laboratori ufficialmente autorizzati, richieste dal Direttore dei Lavori o dal Collaudatore anche dopo la provvista a piè d'opera, allo scopo di conoscere la qualità e la resistenza di materiali e componenti da impiegare o impiegati;
2. le spese afferenti la progettazione, la verifica e l'esecuzione di tutte le opere provvisorie;
3. l'esecuzione di controlli, collaudi, campionature e quant'altro richiesto o imposto dal Direttore dei Lavori per dare dimostrazione della qualità dell'opera, fermo restando che tale adempimento non costituisce per nessun motivo titolo per l'Appaltatore di richiedere indennizzo per eventuali sospensioni o ritardi dei lavori o proroga dei termini contrattuali;
4. la spesa per la custodia dei materiali fino al collaudo definitivo, in appositi locali presso i luoghi di lavoro – o presso l'ufficio del Direttore Lavori – dei campioni di materiali e componenti muniti di sigilli a firma sia del Direttore dei Lavori che dell'Appaltatore, nei modi più idonei a garantire l'autenticità;
5. le spese di cui all'art. 224 del DPR 207/2010;
6. la spesa per la custodia dei materiali necessari ai lavori, ritenendosi esonerata la Stazione Appaltante da ogni qualsiasi responsabilità per eventuali distruzioni, danneggiamenti o furti;
7. gli oneri relativi al mantenimento in cantiere, durante eventuali periodi di sospensione dei lavori, di macchinari e attrezzature;
8. la spesa per la protezione delle opere e dei materiali a prevenzione di danni di qualsiasi natura, nonché rimozione di dette protezioni a richiesta del Direttore dei Lavori (ad esempio per misurazioni e verifiche) ed il loro ripristino;
9. la comunicazione giornaliera del numero di operai, suddivisi per qualifica professionale, e dei mezzi operanti in cantiere da comunicare al Direttore dei Lavori o al Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;
10. la comunicazione riepilogativa settimanale al Direttore dei Lavori, riguardante le seguenti notizie:
 - numero di operai per giorno, con nominativo, qualifica, ore lavorate e livello retributivo;
 - giorni in cui non si è lavorato e motivo;
 - lavori eseguiti nella settimana;

11. la partecipazione alle riunioni di coordinamento (cadenza almeno settimanale a discrezione del Direttore Lavori) fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere, alle riunioni di coordinamento con il Direttore Lavori: nel corso degli incontri dovrà essere fornito rendiconto sullo stato di avanzamento dei lavori, su ritardi o anticipi rispetto ai programmi temporali adottati (generalisti e di dettaglio);
12. la concessione, su richiesta del Direttore dei Lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori o servizi non compresi nel presente appalto, dell'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che la Stazione Appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione Appaltante, l'impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento;
13. le spese per l'esecuzione di copie dei progetti, dei disegni contabili, dei tracciamenti e rilievi topografici dell'area, sia inizialmente che in corso d'opera inclusi quelli necessari alla determinazione degli importi di fatturazione o stati di avanzamento;
14. l'esecuzione di fotografie relative allo stato dei luoghi prima dell'inizio dei lavori, alle fasi più salienti delle lavorazioni – secondo il giudizio del Direttore dei Lavori – alla riconsegna dell'area;
15. l'esecuzione del rilievo dello stato dell'area di intervento al termine dei lavori;

30.3 Oneri derivanti da obblighi e responsabilità dell'Appaltatore

Rientrano nei seguenti oneri e obblighi:

1. le spese necessarie alla costituzione della garanzia contrattuale e per la sua reintegrazione in caso di uso da parte della Stazione Appaltante, nonché le spese per fidejussioni prestate a qualunque titolo;
2. il pagamento delle spese e l'accollo di tutti gli oneri per la concessione dei permessi per occupazione temporanea di suolo pubblico, rottura suolo, passi carrabili, ecc., nonché il pagamento di ogni tassa presente e futura inerente materiali e mezzi d'opera da impiegarsi; le spese per risarcimento dei danni diretti e indiretti o conseguenti, le spese per la conservazione e la custodia delle opere e/o delle aree fino alla presa in consegna da parte della Stazione Appaltante;
3. spese per le provvidenze atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose durante l'esecuzione dei lavori;
4. l'esecuzione di tutte le opere e di tutti gli apprestamenti di sicurezza previsti dal Piano di Sicurezza e di Coordinamento, ivi comprese le eventuali variazioni introdotte per l'esecuzione dei lavori, per la redazione del Piano Operativo di Sicurezza e il coordinamento con quello di tutte le altre imprese eventualmente operanti nel cantiere e quelle per l'approntamento di tutte le opere, i cartelli di segnalazione, le reti di protezione, i D.P.I. (dispositivi di protezione individuale), la messa in sicurezza dei mezzi di sollevamento e comunque tutte le cautele necessarie a prevenire gli infortuni sul lavoro e a garantire la vita e l'incolumità del personale dipendente dall'Appaltatore, di eventuali subappaltatori e fornitori e del relativo personale dipendente, e del personale di direzione, sorveglianza e collaudo, incaricato dalla Stazione Appaltante, giusta le norme, che qui si intendono integralmente riportate, di cui al D. Lgs. 81/2008 e al D.P.R. 1124/1965 e loro successive modifiche ed

integrazioni;

5. oneri per le sotto elencate competenze e attività, legate alla Sicurezza e tutela del personale:
 - responsabilità del servizio di Prevenzione e Protezione;
 - rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza;
 - rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza per le imprese subappaltatrici, con il coordinamento a carico dell'Appaltatore;
6. le spese per la periodica visita medica e la prevenzione del personale dalle malattie tipiche delle mansioni svolte o tipiche della località in cui svolgono i lavori; responsabilità per le imprese subappaltatrici con il relativo onere di coordinamento;
7. le spese per l'approntamento delle tettoie, dei ponteggi, delle strutture e dei parapetti a protezione di percorsi siti nelle zone di pericolo nei pressi del cantiere e la fornitura e la manutenzione dei cartelli stradali di avviso e dei fanali di segnalazione in base alle norme del Codice della Strada e del Regolamento di esecuzione vigenti;
8. la recinzione del cantiere, inclusi i relativi cancelli di ingresso e nel rispetto di vincoli e regolamenti anche comunali e del comprensorio in cui è inserita l'opera al fine di facilitare al massimo l'isolamento del cantiere dall'esterno; inoltre la recinzione di cantiere dovrà essere realizzata in conformità ai requisiti eventualmente richiesti dal Comune di Vezzano Ligure o dalla Stazione Appaltante;
9. l'apposizione di cartello di cantiere;
10. la riparazione o il rifacimento delle opere relative ad eventuali danni diretti, indiretti e conseguenti che in dipendenza dell'esecuzione dei lavori venissero arrecati a proprietà pubbliche o private o alle persone, sollevando con ciò la Stazione Appaltante, il Direttore dei Lavori e il personale di sorveglianza da qualsiasi responsabilità, impregiudicato quanto specificamente disciplinato a proposito nel presente Capitolato;
11. l'obbligo della rimozione immediata di qualunque vincolo giuridico che, a causa di atti od omissioni imputabili all'Appaltatore o a suoi dipendenti o subappaltatori, possa essere invocato da terzi sull'opera in costruzione o sui materiali in deposito in cantiere;
12. l'obbligo di eseguire tutte le campionature in opera di tutte le finiture e dei materiali in genere previsti dal progetto o ordinati dal Direttore Lavori;
13. l'obbligo di comunicare al Direttore dei Lavori, con congruo anticipo, quando opere, manufatti o loro porzioni, per la normale prosecuzione dei lavori, stiano per essere "occultati" e pertanto non potranno più essere verificati ed ispezionati; qualora l'Appaltatore non ottemperi a quanto sopra, il Direttore Lavori potrà ordinare all'Appaltatore di "scoprire" le opere, manufatti o loro porzioni già "occultati", a cura e onere dell'Appaltatore medesimo, inclusi i successivi ripristini e la riesecuzione delle opere già eseguite;
14. le spese e gli oneri tutti per l'effettuazione di indagini, controlli, prove di carico, verifiche e certificazioni in corso d'opera e prestazionali che i collaudatori riterranno necessari a loro insindacabile giudizio; le certificazioni prestazionali, qualora richieste dai medesimi collaudatori, dovranno essere prodotte da tecnici abilitati;
15. l'esecuzione a proprie spese delle necessarie prove sui cubetti di calcestruzzo e

sull'acciaio, di cui i laboratori autorizzati rilasceranno debita certificazione;

16. l'esecuzione, presso istituti legalmente autorizzati, di tutte le esperienze, le prove e i saggi che verranno in ogni tempo ordinati dal Direttore dei Lavori sui materiali impiegati o da impiegarsi, anche in relazione a quanto prescritto dal presente Capitolato circa l'accettazione dei materiali stessi; dei campioni potrà essere ordinata la conservazione presso il competente ufficio direttivo, munendoli di suggelli a firma del Direttore Lavori e dell'Appaltatore nei modi più adatti a garantirne l'autenticità;
17. gli eventuali piani di monitoraggio e le relative campagne di monitoraggio del rumore, nonché gli oneri relativi alle misure da adottare per il contenimento delle polveri derivanti dalle lavorazioni richieste dall'appalto in misura tale da rispettare la vigente normativa e comunque da non arrecare disturbo alle proprietà confinanti ed ai terzi;
18. gli oneri derivanti dall'adozione di tutte le misure e cautele necessarie alla minimizzazione dell'impatto ambientale delle lavorazioni effettuate;
19. gli oneri per l'adozione delle precauzioni necessarie per assicurare la tutela dall'inquinamento delle acque superficiali e sotterranee da parte dei reflui originati direttamente o indirettamente dalle attività del cantiere, nel rispetto della normativa vigente e gli oneri per lo smaltimento delle acque reflue provenienti dal cantiere o dalle aree di lavorazione;
20. gli oneri derivanti da difetti di costruzione di cui all'art. 18 del Capitolato Generale;
21. gli oneri per la valutazione del rumore e delle vibrazioni prodotti dai propri macchinari ed attrezzature (Titolo VIII del Decreto Legislativo n. 81/08) e quelli conseguenti al rispetto delle vigenti normative in materia di inquinamento acustico e l'eventuale richiesta per l'ottenimento della deroga prevista per i cantieri nel caso preveda il superamento dei limiti imposti, impregiudicato quanto specificamente disciplinato a proposito nel presente Capitolato;
22. gli oneri per la predisposizione delle certificazioni e le dichiarazioni necessarie per la richiesta, da parte della Stazione Appaltante al competente Comando dei Vigili del Fuoco, del rilascio del certificato di prevenzione incendi e per la richiesta, sempre da parte della Stazione Appaltante, dei certificati di abitabilità o agibilità delle opere o comunque richiesta dalla legislazione vigente.

30.4 Oneri in capo all'Appaltatore in materia di antimafia e di sicurezza dei lavoratori in cantiere

L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori di ogni eventuale subappaltatore o subcontraente e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione Appaltante o del coordinatore:

- a) l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- b) l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti;
- c) la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi, previdenziali e contrattuali.

Non sarà dato inizio ad alcuna fase lavorativa in assenza della documentazione richiesta, del piano operativo di sicurezza, ove richiesto, e dell'accettazione da parte del Coordinatore delle relative procedure.

Non sarà accettato in cantiere personale di imprese o lavoratori autonomi privi della necessaria autorizzazione.

Non sarà accettata in cantiere la presenza di macchine e/o attrezzature non a norma o prive della necessaria documentazione.

L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel suo cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il Direttore Tecnico di Cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori ed è diretto referente del Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione.

La mancata partecipazione alle riunioni di coordinamento programmate ed indette dal Coordinatore ai sensi del Piano di Sicurezza e Coordinamento, costituisce motivo di provvedimenti ai sensi dell'art. 92, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 81/08.

In ogni caso l'Appaltatore è tenuto ad eseguire, a propria cura e spese, tutto quanto necessario per il completamento dei lavori appaltati, in conformità ai documenti di contratto ed alle vigenti disposizioni di legge e di regolamento ed a perfetta regola d'arte, nonché ad eseguire, sempre a propria cura e spese, ogni attività conseguente, connessa, obbligatoria, propedeutica, necessaria, opportuna o utile, direttamente o indirettamente, per il completamento dei lavori appaltati, in conformità ai documenti di contratto ed alle vigenti disposizioni di legge e di regolamento ed a perfetta regola d'arte.

L'Appaltatore è tenuto a richiedere, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione Appaltante interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere.

L'Appaltatore è obbligato, impregiudicato quanto stabilito dall'articolo 181 del D.P.R. 207/2010 ed ogni disposizione del presente Capitolato e dei documenti di contratto, a tenere un registro, aggiornato giornalmente, contenente la descrizione dei lavori svolti, le attrezzature presenti, i materiali stoccati, i tracciamenti effettuati, il personale presente, il nominativo di qualunque soggetto acceda al cantiere, tutte le circostanze che possono interessare l'andamento dei lavori, gli accertamenti degli enti di controllo ed ogni ulteriore elemento che possa essere di interesse per il controllo e la ricostruzione dei lavori.

L'Appaltatore è tenuto a predisporre in cantiere, prima dell'inizio dei lavori, un insieme di capisaldi di tracciamento, completamente quotati, conformi a tutti i rilievi esistenti negli elaborati di progetto ed idonei a permettere il rilievo ed il tracciamento diretto di qualsiasi punto in cantiere. La completezza, l'idoneità e la corretta quotatura dei capisaldi verrà verificata dal Direttore Lavori. Qualora, per qualsiasi ragione, taluno dei capisaldi dovesse venire meno, in qualsiasi momento, esso dovrà essere sostituito, a cura ed onere dell'Appaltatore, da altro idoneo per le medesime finalità.

L'Appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine. L'Appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta del Direttore dei Lavori, l'Appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dallo stesso Direttore dei Lavori.

Art.31 — Custodia del cantiere

E' a carico e a cura dell'Appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e

dei materiali in esso esistenti e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna di quanto oggetto dei lavori da parte della Stazione Appaltante.

Art.32 — Cartello di cantiere

L'Appaltatore dovrà tempestivamente realizzare ed esporre, nel luogo che sarà comunicato all'inizio dei lavori dal Direttore dei Lavori, un cartello indicatore recante le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, curandone l'esattezza delle informazioni ed i necessari aggiornamenti periodici.

Art.33 — Lingua

Tutta la documentazione inerente i lavori prodotta dall'Appaltatore dovrà essere in lingua italiana, così come ogni comunicazione dell'Appaltatore e/o documento scritto di qualsiasi tipo. Qualsiasi documento dell'Appaltatore, anche di carattere operativo o informale, che non sia interamente in lingua italiana sarà considerato come non prodotto, ad ogni fine contrattuale. I rappresentanti dell'Appaltatore dovranno parlare correntemente italiano.

Dovrà essere sempre presente in cantiere una persona in grado di fornire disposizioni a tutti i lavoratori dell'Impresa e interloquire in lingua italiana

Art.34 — Riservatezza

Tutta la documentazione di contratto di cui all'Articolo 12, nonché tutte le informazioni inerenti i lavori, lo stato dell'area, le modalità esecutive e quanto altro inerente l'area oggetto di intervento sono da considerarsi strettamente riservate e l'Appaltatore non potrà darne comunicazione a terzi, per nessuna ragione, senza l'autorizzazione della Stazione Appaltante. Egli non potrà, inoltre, farne alcun uso proprio, ad esclusione di quanto relativo all'esecuzione dei lavori appaltati.

L'Appaltatore è tenuto ad adottare tutti i provvedimenti per garantire che tale riservatezza sia rispettata da tutti i propri responsabili, preposti, dipendenti, collaboratori di qualsiasi tipo, nonché subappaltatori e loro dipendenti e collaboratori. L'Appaltatore è, comunque, responsabile della divulgazione delle informazioni relative all'area e/o all'appalto, da parte di qualsiasi soggetto ne sia venuto a conoscenza in conseguenza dell'appalto stesso.

L'Appaltatore è tenuto ad adottare tutti i provvedimenti affinché la documentazione relativa all'appalto e tutte le informazioni connesse non siano divulgate, anche tra i propri responsabili, preposti, dipendenti, collaboratori di qualsiasi tipo, nonché subappaltatori loro dipendenti e collaboratori, se non per quanto strettamente necessario alla gestione dell'appalto e nella misura minima a ciò necessaria.

TABELLA - PARTI DI LAVORAZIONI OMOGENEE - CATEGORIE CONTABILI			
WBS 1	GALLERIA ARTIFICIALE	IMPORTO	%
	02 - Movimenti terra	€ 3.865,50	0,16407%
	11 - Sistemazioni a verde	€ 10.374,73	0,44035%
	12 - Impermeabilizzazioni	€ 112.100,42	4,75803%
	13 - Opere di finitura	€ 11.650,35	0,49449%
	14 - Opere in acciaio	€ 2.321,68	0,09854%
	15 - Opere varie	€ 622,92	0,02644%
	19 a - Monitoraggi	€ 3.785,61	0,16068%
	19 b - Monitoraggi	€ 3.127,98	0,13277%
WBS 1a	GALLERIA ARTIFICIALE - tratto a (0-40 m)		
	01 a - Micropali	€ 94.285,14	4,00187%
	01 b - Tiranti	€ 7.949,54	0,33741%
	04 a - Opere in c.a. Fondazioni	€ 41.815,36	1,77483%
	04 b - Opere in c.a. Elevazioni	€ 64.727,03	2,74730%
	04 c - Opere in c.a. Soletta di monte	€ 33.598,88	1,42608%
	04 d - Opere in c.a. Soletta primo getto	€ 73.818,94	3,13320%
	04 e - Opere in c.a. Soletta secondo getto	€ 40.880,86	1,73516%
	04 f - Opere in c.a. Muri superiori, pozzettoni e finiture	€ 35.386,49	1,50196%
WBS 1b	GALLERIA ARTIFICIALE - tratto b (40-80 m)		
	01 a - Micropali	€ 94.285,14	4,00187%
	01 b - Tiranti	€ 7.949,54	0,33741%
	04 a - Opere in c.a. Fondazioni	€ 41.815,36	1,77483%
	04 b - Opere in c.a. Elevazioni	€ 64.727,03	2,74730%
	04 c - Opere in c.a. Soletta di monte	€ 33.598,88	1,42608%
	04 d - Opere in c.a. Soletta primo getto	€ 73.818,94	3,13320%
	04 e - Opere in c.a. Soletta secondo getto	€ 40.880,86	1,73516%
	04 f - Opere in c.a. Muri superiori, pozzettoni e finiture	€ 35.386,49	1,50196%
WBS 1c	GALLERIA ARTIFICIALE - tratto c (80-120 m)		
	01 a - Micropali	€ 94.285,14	4,00187%
	01 b - Tiranti	€ 7.949,54	0,33741%
	04 a - Opere in c.a. Fondazioni	€ 41.815,36	1,77483%
	04 b - Opere in c.a. Elevazioni	€ 64.727,03	2,74730%
	04 c - Opere in c.a. Soletta di monte	€ 33.598,88	1,42608%
	04 d - Opere in c.a. Soletta primo getto	€ 73.818,94	3,13320%

	04 e - Opere in c.a. Soletta secondo getto	€ 40.880,86	1,73516%
	04 f - Opere in c.a. Muri superiori, pozzettoni e finiture	€ 35.386,49	1,50196%
WBS 1d	GALLERIA ARTIFICIALE - tratto d (120-156,25 m)		
	01 a - Micropali	€ 85.445,91	3,62670%
	01 b - Tiranti	€ 7.204,27	0,30578%
	04 a - Opere in c.a. Fondazioni	€ 37.895,17	1,60844%
	04 b - Opere in c.a. Elevazioni	€ 58.658,87	2,48974%
	04 c - Opere in c.a. Soletta di monte	€ 30.448,99	1,29239%
	04 d - Opere in c.a. Soletta primo getto	€ 66.898,41	2,83946%
	04 e - Opere in c.a. Soletta secondo getto	€ 37.048,27	1,57249%
	04 f - Opere in c.a. Muri superiori, pozzettoni e finiture	€ 32.069,01	1,36115%
WBS 2	INTERVENTO DI VALLE		
	03 - Demolizioni	€ 27.230,88	1,15580%
	04 - Opere in c.a.	€ 61.830,25	2,62435%
WBS 3	IMBOCCO NORD		
	04 - Opere in c.a.	€ 5.182,97	0,21999%
	05 - Idraulica	€ 11.785,38	0,50022%
	15 - Opere varie	€ 604,30	0,02565%
WBS 4	IMBOCCO SUD		
	03 - Demolizioni	€ 3.279,39	0,13919%
	05 - Idraulica	€ 18.215,53	0,77315%
WBS 5	VIABILITA'		
	02 - Movimenti terra	€ 42.365,67	1,79818%
	03 - Demolizioni	€ 11.353,45	0,48189%
	06 - Pavimentazioni stradali	€ 51.634,78	2,19161%
	07 - Sicurvia	€ 51.164,64	2,17165%
	08 - Segnaletica	€ 4.363,50	0,18521%
	13 - Opere di finitura	€ 677,48	0,02876%
	15 - Opere varie	€ 23.019,26	0,97704%
	18 - Spostamento sottoservizi	€ 16.714,01	0,70941%
WBS 6	BARRIERA PARAMASSI		
	16 - Barriera di protezione	€ 306.026,29	12,98910%
	17 - Interventi sul versante	€ 39.672,00	1,68385%
TOTALE LAVORI A CORPO		€ 2.356.024,59	100,00000%